

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a SEDUTA PUBBLICA

RESONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1983

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA,
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI,
e del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze 4

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Apposizione di nuove firme 4

Approvazione da parte di Commissione
permanente 4

Assegnazione 4

Autorizzazioni alla relazione orale per i
disegni di legge nn. 139 e 137:

PRESIDENTE 5, 21

CENGARLE (DC) 5

SAPORITO (DC) 21

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 12
agosto 1983, n. 370, concernente proroga di

talune disposizioni del decreto-legge 14 feb-
braio 1981, n. 24, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140,
ai fini dell'adeguamento dei servizi statali
dell'impiego per lo sviluppo dell'occupa-
zione » (139) (*Relazione orale*).

**Approvazione, con modificazioni, con il se-
guente titolo:** « Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 agosto
1983, n. 370, concernente proroga di talu-
ne disposizioni del decreto-legge 14 feb-
braio 1981, n. 24, convertito, con modifi-
cazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140,
ai fini dell'adeguamento dei servizi statali
dell'impiego per lo sviluppo dell'occupa-
zione »:

ANTONIAZZI (PCI) Pag. 14 e *passim*

CENGARLE (DC), relatore 5 e *passim*

GARIBALDI (PSI) 20

**LECCISI, sottosegretario di Stato per il la-
voro e la previdenza sociale** . . 17 e *passim*

MITROTTI (MSI-DN) 11, 19

« Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (137) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi »

PRESIDENTE	Pag. 26
CAROLLO (DC)	25
DE SABBATA (PCI)	28 e <i>passim</i>
GARIBALDI (PSI)	46
JERVOLINO RUSSO (DC)	30, 33
LOTTI (PCI)	33
PISTOLESE (MSI-DN)	22, 25 36
ROSSANDA (PCI)	38
SANDULLI (DC)	38, 39
SAPORITO (DC), <i>relatore</i>	22 e <i>passim</i>

SUSI, <i>sottosegretario di Stato per le finanze</i>	Pag. 31 e <i>passim</i>
VENANZETTI (PRI)	40

GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITA' EUROPEE

Variazioni nella composizione	3
---	---

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Variazioni nella composizione	3
---	---

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE	5
----------------------	---

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	46, 48, 49
Ritiro di mozioni	55

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDI' 30 SETTEMBRE 1983

55

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE	4
----------------------	---

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Barsacchi, Boggio, D'Onofrio, Fassino, Fiocchi, Gallo, Giacometti, Loprieno, Mitterdorfer, Riggio, Taviani, Valori, Viola e Zito.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cavaliere e Fosson.

Giunta per il Regolamento, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Tarabini ha rassegnato le proprie dimissioni da componente la Giunta per il Regolamento.

Il senatore Abis è stato chiamato a far parte della Giunta per il Regolamento.

Giunta per gli affari delle Comunità europee, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Il senatore Bernassola ha rassegnato le proprie dimissioni da componente la Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il senatore Mitterdorfer è stato chiamato a far parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

GROSSI, GOZZINI, TEDESCO TATÒ, SALVATO, BENEDETTI, ROSSANDA, ONGARO BASAGLIA, FLAMIGNI, IMBRIACO, VOLPONI, CALÌ, MERIGGI, RANALLI, BELLAFFIORE, BONAZZI, ALBERTI e MARTORELLI. — « Imputabilità del malato di mente autore di reato e trattamento penitenziario del medesimo. Abrogazione della legislazione speciale per infermi e seminfermi di mente » (177);

GROSSI, TEDESCO TATÒ, ROSSANDA, GOZZINI, MERIGGI, BENEDETTI, FLAMIGNI, IMBRIACO, CALÌ, BELLAFFIORE, RANALLI, SALVATO e ONGARO BASAGLIA. — « Attuazione del servizio sanitario negli stabilimenti di prevenzione e di pena » (178);

FINESTRA e PISANÒ. — « Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574 » (179);

RIGGIO, DE GIUSEPPE, FIMOIGNARI e DI LEMBO. — « Criteri di equiparazione per l'inquadramento nei ruoli regionali di categorie già appartenenti al parastato » (180);

RIGGIO, MONTALBANO, DI NICOLA, SEGRETO e BELLAFFIORE. — « Interventi per la conservazione, il restauro e la valorizzazione dell'antica Mozia » (181);

ACCILI, DE CINQUE, FRACASSI e JERVOLINO RUSSO. — « Modifiche alla legge 14 agosto 1982, n. 590, recante istituzione di nuove università » (182);

PIERALLI, BUTINI, ANGELONI, MURATORE, GRECO e TEDESCO TATÒ. — « Istituzione della provincia di Prato » (183);

SCHIETROMA, SCLAVI, PAGANI, PARRINO e FRANZA. — « Istituzione di una nuova provincia nel nord barese » (184).

**Disegni di legge,
apposizione di nuove firme**

PRESIDENTE. I senatori Tanga, Degola, Della Porta, Foschi e Boggio hanno dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge: MEZZAPESA ed altri. — « Istituzione del collegio dei depositari di medicinali » (126).

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

RICCI ed altri. — « Norme relative ai consigli giudiziari, alla temporaneità degli incarichi direttivi e alla reversibilità delle funzioni in magistratura » (78), previo parere della 1^a Commissione;

alla 5^a Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1983 » (176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 4^a, della 6^a, della 7^a, della 8^a, della 9^a, della 10^a, della 11^a e della 12^a Commissione.

Il termine per l'espressione dei suddetti pareri è ridotto a sette giorni.

**Disegni di legge, approvazione
da parte di Commissioni permanenti**

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali,

affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il seguente disegno di legge: Deputati Anselmi ed altri. — « Ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 » (157) (*Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Corte costituzionale,
trasmissione di sentenze**

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale, con lettera del 27 settembre 1983, ha trasmesso copia della sentenza, depositata nella stessa data in cancelleria, con la quale la Corte medesima ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione della pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale. Sentenza n. 274 del 21 settembre (*Doc. VII, n. 10*).

Il predetto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, essendo stati presentati alcuni emendamenti ai disegni di legge all'ordine del giorno, che, a norma di Regolamento, devono essere stampati e distribuiti prima dell'inizio della discussione, sospendo la seduta per consentirne la distribuzione.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17,15).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente alla discussione del disegno di legge n. 139, iscritto al punto 2 dell'ordine del giorno stesso.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 139

CENGARLE. A nome della 11^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 139 recante: « Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione » (139).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Cengarle si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servi-

zi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione » (139) (Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione ».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione », per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il collocamento della manodopera resta ancor oggi disciplinato dalla legge n. 264, la cui *ratio* si ispira ad una affermazione dello Stato nel ruolo di garante e ad una equa ripartizione di posti di lavoro. Il sistema definisce essenzialmente l'intervento pubblico in termini di mera funzione; lo strumento, infatti, di intervento è rappresentato dall'atto di avviamento al lavoro concepito come atto amministrativo che, attraverso la designazione del candidato, concretizza una rimozione dei limiti posti dall'ordinamento all'autonomia delle parti nell'instaurazione del rapporto. È l'avviamento su richiesta numerica che quindi compendia esaustivamente l'eserci-

zio della funzione pubblica, sia pure con ampie eccezioni di nominatività o di assunzione diretta motivata dall'esigenza, in casi particolari, di tener conto dell'*intuitu personae* o della necessità dell'organizzazione produttiva.

La funzione meramente equitativa e formalmente garantistica caratterizza pertanto l'assetto degli strumenti di tutela approntati dal legislatore, dal momento che l'ordinamento si preoccupa di assicurare l'avviamento al disoccupato iscritto sulla base di requisiti predeterminati per la ponderazione esclusivamente del suo stato di bisogno. Evidentemente siffatto sistema di tutela rispondeva in qualche modo alle esigenze della realtà socio-economica dell'immediato dopoguerra, in cui larghe masse di contadini si riversavano nel settore industriale impegnato nel processo della ricostruzione e nella introduzione e organizzazione produttiva di automatismi che rendevano indifferente la presenza di maestranze altamente qualificate, oppure dotate di sia pur bassa capacità professionale.

Il sistema di tutela fu rafforzato dalle innovazioni introdotte dalle leggi 11 marzo 1970, n. 83, e 20 maggio 1970, n. 300 — articoli 33 e 34 — con le quali risultò accentuato l'aspetto garantistico mediante il coinvolgimento nell'esercizio della funzione pubblica delle già previste commissioni, nei settori non agricoli, comunque non necessarie, dotate di ampi poteri decisionali e composte in prevalenza, come nella normativa del 1949, da rappresentanze delle parti sociali. Le innovazioni, ancora, restrinsero l'ampiezza della ammissibilità della richiesta nominativa ed accentuarono il formalismo giuridico attraverso la definizione della graduatoria come atto amministrativo esterno, garantito da precise procedure di tutela, nonché attraverso l'obbligo di aggiornamento periodico e di pubblicità cui essa doveva essere assoggettata unitamente alle richieste pervenute dagli uffici.

Si pervenne così all'inasprimento di rigidità nel cosiddetto mercato del lavoro, mentre restavano del tutto ignorate dall'assetto normativo da un lato la dinamica evolutiva del sistema produttivo e dall'altro le esigen-

ze peculiari di un'offerta di lavoro sembra più richiedente una tutela più qualificata, una risposta di tipo promozionale della struttura dei servizi statali dell'impiego. Siffatta discrasia si approfondì e determinò la progressiva emarginazione del ruolo assunto dallo Stato, allorché esplose segnatamente dal 1973 la crisi recessiva protrattasi ed aggravatasi sino ai nostri giorni con effetti devastanti sui livelli occupazionali e con fenomeni di espulsione di addetti alla produzione, provocati, non solo dalla cessazione di attività, ma anche dalla necessità di ricorsi a processi di ristrutturazione e di riconversione aziendale, capaci di consentire un recupero della competitività, in particolare sui mercati internazionali.

La legislazione di tutela dei disoccupati, ma soprattutto degli inoccupati, diveniva così sempre più astratta ed inadeguata rispetto alla realtà, mentre l'organizzazione dello Stato, istituita a tali fini, appariva sempre più carente negli aspetti oggettivi (struttura, attrezzatura, mezzi) e nella consistenza soggettiva, incapace di esaudire la richiesta sociale di servizio pubblico concludente, resa più urgente dalle situazioni emergenti. Senonché, invece di approfondire e tentare di fronteggiare gli attacchi ai livelli occupazionali e le involuzioni dello sviluppo dell'occupazione attraverso la ricerca di normative impegnate sul versante della promozione, tramite una strutturazione ed un potenziamento dell'organizzazione deputata alla gestione del collocamento, il legislatore, spinto da tensioni contingenti, si è limitato ad una produzione legislativa così detta di emergenza, la quale, in realtà, ha sostanzialmente apprestato solo strumenti di sostegno del reddito dei lavoratori espulsi o in via di espulsione dalla produzione, con il risultato di aggravare il livello della spesa pubblica, non finalizzati quindi ad una ripresa produttiva e che assolutamente ignorano le attuali esigenze di gestione del mercato del lavoro.

Intanto, le esperienze maturate in paesi comunitari (Germania, Francia ed Inghilterra), da anni impegnati in un intervento dello Stato in materia occupazionale, inteso come svolgimento di servizio diretto ad ambedue le parti concludenti la vicenda produttiva ed

in termini promozionali di un incontro efficace tra domanda ed offerta di lavoro, avevano indotto riflessioni e studi in sede politica, sindacale, scientifica, amministrativa, tutti orientati nella definizione di un ruolo pubblico in materia di occupazione diverso da quello attuale. Si venne così elaborando il concetto di politica attiva del lavoro, in cui l'intervento è concepito in termini di servizio reso, sia nei confronti della domanda che dell'offerta di lavoro ed estrinsecantesi in momenti tra loro connessi: lo studio del mercato del lavoro, opportunamente delineato negli ambiti territoriali, necessariamente ultracomunitari; l'apprestamento di strumenti capaci di realizzare il naturale ed ottimale incontro della domanda e dell'offerta di lavoro; l'esplicazione conseguente di una attività di informazione analitica della situazione del mercato, quale supporto essenziale dell'attività di orientamento professionale scolastico; la programmazione degli interventi di formazione professionale consoni finalmente all'esaudimento delle esigenze produttive e impegnati nella ricerca di un'occasione di raccordo scuola-mondo lavoro; il potere di regolamentare secondo le esigenze locali la normativa sul collocamento. Il progetto conflui nel disegno di legge n. 760, atto Camera, il cui *iter* formativo apparve come laboriosissimo, forse a causa del totale distacco della sua *ratio* da quella propria della disciplina legislativa formalmente garantistica vigente e per il suo ambizioso, quanto necessario, contenuto. Esso comunque fu approvato dalla Camera nel 1981 e fu esaminato nel 1982, con alcune rettifiche, dalla 11ª Commissione lavoro del Senato, ove prese il numero 1602.

Furono, in definitiva, queste lungaggini a determinare comunque l'approvazione di normative che, pur se frammentarie, tentavano di instaurare un approccio diverso alle problematiche dell'occupazione, nonché l'adozione di provvedimenti governativi urgenti. Fu così convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 351 del 1978 nella legge 479, con la quale si istituì la commissione regionale per l'impiego, come organismo necessario a competenza regionale, accorpante la commissione di mobilità, di cui all'arti-

colo 22 della legge 675 e quella della tutela del lavoro giovanile di cui all'articolo 3 della legge 285, concepito in termini di proiezione appunto sul territorio regionale delle funzioni della commissione centrale per l'impiego. E ancora, fu emanato il decreto-legge 624, non convertito, nel quale, accanto ad una disciplina regolamentatrice di vari aspetti del mercato del lavoro, apparve l'istituzione sperimentale di una unità amministrativa ultracomunale: la circoscrizione.

Sta di fatto che anche la disciplina contenuta nella legge 479 ha prodotto scarsi risultati anche perchè il provvedimento nulla disponeva in merito alla ristrutturazione ed al potenziamento delle strutture del Ministero del lavoro, circostanza questa che condiziona qualsiasi capacità operativa degli uffici statali istituzionalmente deputati alla gestione dei complessi processi dell'attuale mercato del lavoro e che costituisce il presupposto di qualsiasi riforma in materia. Ciò non è sfuggito al Governo allorchè ritenne di dedicare con il disegno di legge n. 760 un intero titolo, il quinto, al potenziamento e all'ammodernamento delle strutture, nonché all'adeguamento del personale e alla sua qualificazione. Infatti, non è immaginabile che strutture pubbliche, che sono tenute a porre in essere la gestione del mercato del lavoro in termini promozionali e di attuazione della politica attiva, possano mancare di locali idonei, di attrezzature moderne, di sufficiente personale, di strumenti di elevazione professionale dello stesso; non è immaginabile che l'approccio alla conoscenza dei complessi processi che intervengono all'interno del mercato del lavoro possa essere condotto senza l'ausilio di moderni mezzi, quali l'automazione, e senza sufficiente personale qualificato per la concretizzazione di una filosofia del collocamento del tutto nuova e rispondente alle esigenze dei tempi. Ciò soprattutto perchè l'organizzazione attuale è del tutto carente sotto ogni aspetto.

Non è possibile non tener conto, a proposito, dell'interesse primario della società a porre in essere entità, ai vari livelli territoriali, di gestioni moderne in grado di razionalizzare e promuovere l'incontro domanda-offerta di lavoro in termini di congruenza

in linea con lo sviluppo evolutivo dello Stato socialmente avanzato. La carenza di occasioni di lavoro è infatti uno dei punti più critici di cedimento della pace sociale e costituisce una notevole causa di pressione nei confronti dell'insorgere e della degradazione delle tensioni sociali.

Nel 1981 un gravissimo evento naturale luttuoso e devastante colpì le regioni Campania e Basilicata. L'offesa inferta a un territorio in cui le condizioni socio-economiche degli abitanti erano caratterizzate da lunghi tempi storici di precarietà indusse il Parlamento ad apprestare numerosi strumenti normativi di sostegno e di impulso alla ricostruzione ed allo sviluppo: tra questi il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con ampie modifiche, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, la cui *ratio* è improntata alla necessità di sperimentare nuove forme di gestione del mercato del lavoro.

Cospicue sono state — e qualcuna continua ancora ad essere — le aspettative e le speranze che mossero la normativa eccezionale, vigente, infatti, nel limitato territorio delle due regioni: essa è titolata « Misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata ».

Infatti, anticipando i contenuti dei titoli primo e secondo dell'ex atto Camera 760, il testo introduce una nuova disciplina di gestione del mercato del lavoro ispirata alla sperimentazione della politica attiva, promozionale cioè, del lavoro.

Con l'articolo 1 è integrata e modificata la composizione delle commissioni regionali per l'impiego già operanti nelle due regioni, a norma del disposto del decreto-legge 351 del 1978, n. 479, in misura da rappresentare l'organismo un punto di coagulo, nell'ambito della regione, delle istituzioni pubbliche, che comunque perseguono fini attinenti all'occupazione, e delle rappresentanze esponentziali delle parti sociali, portatrici di interessi collettivi.

Significativa è la presenza poi, sia pure eventuale, del « sovrintendente regionale scolastico... ovvero rappresentanti delle università operanti nelle regioni ». Il legislatore tenta, così, di fatto, di accorpate isti-

tuzioni operanti nell'ambito del sistema educativo al fine di rendere finalmente in qualche modo univoca l'attività formativa e, in ogni caso, coerente con le esigenze dello sviluppo produttivo.

Lo stesso articolo 1 istituisce un collegamento tra commissione regionale per l'impiego delle regioni Campania e Basilicata e commissioni regionali per la manodopera agricola al fine di realizzare una univocità di interventi promozionali dell'occupazione nell'agricoltura e nei restanti settori.

L'articolo 1-bis disciplina i poteri delle commissioni regionali operanti in Campania e in Basilicata, in maniera tale che esse vengano a costituire, nelle rispettive aree « organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli nell'agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro », e più analiticamente vengono a promuovere « attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali », a proporre « attività di analisi e di sperimentazione in materia dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati », ad assumere « ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati alla occupazione » e promuovere « l'utilizzazione di mezzi di comunicazione di massa al fine di favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro », a promuovere « l'organizzazione da parte dell'amministrazione delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale », ad adottare « ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo e il sostegno della cooperazione », a sperimentare « forme specifiche di inserimento di lavoratori affetti da minorazioni fisiche e psichiche », a mantenere « i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola, finalizzati all'integrazione delle relative esigenze e alla massima cooperazione ».

Lo stesso articolo 1-bis infine introduce una potestà regolamentare come propria della commissione regionale per l'impiego nelle

due regioni terremotate dal momento che « i criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale e di avviamento al lavoro degli stessi possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata ».

Trattasi, quindi, di potestà di regolamento in deroga, meglio chiarita dal 6° comma dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1983, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel senso che « i datori di lavoro, per una quota pari alla metà del totale dei lavoratori da assumere a tempo indeterminato per i quali è ammessa la richiesta numerica, possono inoltrare richieste nominative; la quota anzidetta, nei territori Campania e Basilicata, può essere maggiorata dalle commissioni regionali per l'impiego per le ipotesi delle procedure di cui all'articolo 1-bis della legge 16 aprile 1981, n. 140 ».

Siffatta potestà, di enorme importanza in quanto introduce il concetto dell'adattamento della normativa generale nella specifica materia alle diverse esigenze socio-economiche del territorio, resta condizionata *de iure*, quanto alla efficacia, all'intervento di approvazione del ministro del lavoro con un atto di decretazione.

L'articolo 1-ter disciplina l'istituzione delle agenzie per l'impiego per le due regioni, istituzioni queste concepite in termini di strutture tecniche di supporto dell'attività delle commissioni regionali e che derivano dalla trasformazione delle segreterie tecniche già istituite con il richiamato decreto-legge 351 del 1978, convertito nella legge 479 del 1978.

L'articolo 2 introduce nell'ordinamento, sia pure in via eccezionale e limitatamente alle due regioni terremotate, le circoscrizioni per l'impiego affidando alla decretazione del Ministro del lavoro la individuazione del comune o dei comuni « rientranti nella competenza delle singole sezioni circoscrizionali,

tenendo conto delle condizioni socio-economiche del territorio e delle articolazioni territoriali delle altre strutture amministrative ». Si tratta dell'affermazione normativa di una esigenza da tempo sentita, quale quella di travalicare, per la resa di un servizio efficace, dagli angusti confini del territorio comunale costituente la competenza più decentrata, primaria, degli organi del collocamento, siccome disciplinata dall'assetto normativo della legge 264 del 1949, ispirata, come si è già menzionato, ad una funzione pubblica di mero garantismo equitativo, pur essa in grande misura limitata.

La circoscrizione costituisce, infatti, l'articolazione più decentrata di sicuro rilievo nella esplicazione della politica attiva del lavoro, in quanto essa consente lo studio, da parte delle apposite sezioni, di mercati del lavoro omogenei e delle loro complesse problematiche. Essa, quindi, permette di realizzare i conseguenti più opportuni interventi di politica attiva, quali l'informazione generalizzata ed analitica delle possibilità occupazionali in essa esistenti, l'orientamento e la formazione professionale finalizzati, l'avviamento al lavoro. Lo stesso articolo 2, approfondendo la linea politica apparsa nella legislazione del 1970 (legge 11 marzo 1970, n. 83; legge 20 maggio 1970, n. 300) e proseguita in quella degli anni successivi (legge 18 dicembre 1973, n. 877) ha esteso la cosiddetta « democratizzazione » nella funzione statutale del collocamento, dal momento che ha previsto come necessaria la istituzione, presso ogni sezione, della commissione circoscrizionale per l'impiego, munita di ampi poteri decisionali e promozionali in materia di avviamento al lavoro ed in cui sono largamente presenti le rappresentanze esponenti delle parti sociali.

L'articolo 2-bis detta norme dirette alla realizzazione della trasparenza nell'offerta di lavoro e dispone le relative misure sanzionatorie.

L'articolo 3 istituisce l'anagrafe del lavoro circoscrizionale, fatto questo di grande rilevanza ai fini della determinazione effettiva della disponibilità e dell'individuazione delle varie fasce costituenti l'offerta di lavoro, individuazione indispensabile ai fini della de-

terminazione delle misure adottabili per l'ottimale complessivo avviamento.

La disciplina eccezionale per la Campania e la Basilicata contiene elementi profondi di riforma dei servizi statali dell'impiego, quali non è dato rinvenire se non nel più vasto disegno di innovazioni contenuto nell'atto Camera 760, poi atto Senato 1602. Si tratta cioè della sintesi dell'ideologia della riforma la cui normativa è stata più volte ed in più occasioni sostenuta come fatto indispensabile per un decollo dei servizi statali dell'impiego italiani, perchè si potesse raggiungere i livelli di alcuni dei più avanzati paesi della Comunità europea.

La disciplina eccezionale, pertanto, non poteva, in previsione di ciò, non dedicare la propria attenzione al tema del rinnovamento e potenziamento delle strutture statali destinate a perseguire il fine proposto dal Parlamento, strutture evidentemente del tutto precarie, assolutamente deficienti rispetto alle esigenze e, quanto a quelle locative, già fatiscenti, ulteriormente compromesse in conseguenza degli eventi terremotati.

Ed infatti l'articolo 6-*quater* del decreto-legge n. 24 del 1981, come convertito nella legge n. 140 del 1981, demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di elaborare « il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi dell'impiego nelle regioni Campania e Basilicata », introducendo nel contempo disposizioni di sostegno e di snellimento delle procedure e stabilendo in lire 30 miliardi, per il periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1983 « la spesa derivante dall'attuazione del presente articolo (articolo 6-*quater*), compresi il programma di automazione dei servizi statali per l'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata ».

Un piano ambizioso, quindi, di rinnovamento e di potenziamento delle strutture, sia pure limitato alle due regioni, è quello previsto dall'articolo 6-*quater*, subito apparso di ardua soluzione, in particolare relativamente al reperimento di locali sostitutivi idonei, in una realtà in cui alle perversioni proprie dell'attuale sempre più difficile mercato immobiliare nazionale si aggiunge il di-

sastro post-terremotale. Ed infatti l'amministrazione del lavoro senza indugi, con una azione che è tuttora in corso, ha posto in essere i suoi interventi, ha individuato le circoscrizioni, ha costituito le commissioni, ha acquistato attrezzature, ha addestrato il personale, va reperendo locali idonei da destinare a sede degli uffici.

Sono fatti questi che abbiamo avuto modo di verificare, come Parlamento, avendo l'altro ramo promosso nel corso della passata legislatura, e ad appena un anno dall'entrata in vigore della legge, un'inchiesta diretta a conoscere lo stato di attuazione della stessa.

Sta di fatto, però, che una riforma di tal genere, sia pure sperimentale, doveva preconstituire i mezzi per dotare della necessaria efficienza le strutture in senso soggettivo ed oggettivo, poi regolamentarne le attività, piuttosto che disporre contestualmente sui due aspetti.

Ed infatti i risultati positivi, che è dato attualmente cogliere dall'attuazione della legge n. 140 del 1981, risentono di siffatto condizionamento, conseguendosi essi giorno dopo giorno.

Appare, allora, naturale che il Governo, consapevole di tutto ciò, in attesa della riforma generale che non potrà mancare nell'attuale legislatura, abbia emanato il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, sul quale siamo chiamati ad esprimerci, e che contiene norme di proroga, fino al 31 dicembre 1983, delle disposizioni più significative della disciplina di cui al decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1981.

Si tratta di un provvedimento di un'urgenza e di una indifferibilità estreme che ne giustificano l'immediata conversione, al punto tale che, se essa mancasse, verrebbe a prodursi l'irrimediabile perdita di tutti i risultati realizzati e che sono in corso di realizzazione in Campania e in Basilicata in merito all'adeguamento dei servizi statali per l'impiego, i quali vanno assumendo nel tempo il ruolo di enti promozionali dello sviluppo dell'occupazione.

Nel contempo, è indispensabile raccogliere l'invito originale che il Governo stesso

formula al Parlamento nel preambolo del decreto-legge n. 370 allorchè, nel secondo punto, è detto « ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese a sostenere lo sviluppo dell'occupazione ed a creare un sistema informativo statale sul mercato del lavoro e nelle regioni Campania e Basilicata nonchè ad adeguare le strutture dei servizi statali dell'impiego operanti sull'intero territorio nazionale ».

Evidentemente, in tale contesto si palesa la straordinaria necessità del ricorso allo strumento decretale anche per assicurare la diffusione costante, istituzionale, delle informazioni tendenti a favorire e migliorare l'incontro domanda offerta di lavoro; ma si palesa, altresì, l'esigenza di adeguamento delle strutture in senso soggettivo e oggettivo del Ministero del lavoro e della sua organizzazione periferica nell'intero territorio nazionale, dal momento che l'esperienza maturata nei territori in cui vige la normativa eccezionale insegna che la soluzione di tale problema è presupposto di qualsiasi riforma normativa. E, infatti, esclusivamente l'efficienza che può produrre efficacia nell'intervento sul mercato del lavoro che va messo in atto dai servizi statali dell'impiego.

Ma — ci piace ribadire il concetto — l'efficienza richiede oggettivamente tempi lunghi di conseguimento. In relazione a ciò ci rendiamo sempre più conto come il decreto-legge al nostro esame debba trovare il necessario completamento, un completamento che si faccia carico di rendere adeguatamente preparata alla gestione del cambiamento l'intera struttura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Vi è tra noi la consapevolezza della necessità prioritaria del potenziamento e del rinnovamento dell'organizzazione ministeriale, ma essa va collegata a momenti di rinnovamento funzionale che devono riguardare tutto il territorio.

Siamo convinti che il consenso ci verrà da quanti pensano che le riforme vanno fatte perchè sono utili al cittadino. E questo obiettivo va raggiunto fornendo al Ministero del lavoro, che ha dato prova di sapere realizzare quanto indicato nel programma

di rinnovamento che il Parlamento gli ha assegnato, tutto ciò di cui ha bisogno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mitrotti. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, cercherò di essere estremamente sintetico su un provvedimento che surrettiziamente ci viene offerto come finalizzato all'adeguamento dei servizi statali dell'impiego e per lo sviluppo dell'occupazione, mentre il suo fine precipuo e scontato è quello di dilazionare ulteriormente i termini, le date che vedevano impegnato il Governo e le regioni di fronte a quanto già deliberato dalle Aule parlamentari con la precedente conversione in legge del decreto-legge del 14 febbraio 1981.

Anche questo provvedimento, pertanto, risente delle stesse carenze che la mia parte politica ebbe a sottolineare sia in quest'Aula sia alla Camera dei deputati, carenze che sinteticamente potevano essere accorpate sul denominatore comune della disattesa della correlazione del problema occupazionale con il problema della formazione professionale. Si è voluto rimestare l'acqua nel mortaio di una vecchia ed inadeguata organizzazione del settore dell'impiego, promuovendo una sperimentazione disancorata da questa correlazione d'obbligo e pertanto destinata a navigare in balia dell'improvvisazione.

A scorrere la legislazione delle varie regioni, si scorgono le conseguenze di tale disorganicità. In taluni casi sono emersi orientamenti divergenti da quelli anche solo accennati dal Governo.

Anche per il problema occupazionale si rischia di scivolare sul piano inclinato della contrapposizione tra le regioni e lo Stato. È recente l'invio alla Consulta di diverse impugnative regionali nei confronti della legge-quadro sul turismo che, in parallelo agli orientamenti già deliberati dal Parlamento per la formazione professionale, istituiva degli organismi regionali, le agenzie,

che talune regioni autonome e financo la regione a statuto ordinario dell'Emilia-Romagna hanno impugnato.

Se le cose stanno così, mi sembra che sia doveroso riflettere su un provvedimento come il decreto al nostro esame che, non prendendo atto degli errori di ieri, delle posizioni assunte e delle contrapposizioni già attivate da talune regioni, consolida nel merito la legislazione varata, affidando la capacità risolutiva di questi conflitti unicamente alla proroga di taluni termini e alla disponibilità di taluni finanziamenti.

Mi sembra invece che la verifica della bontà di un prodotto legislativo debba essere ricercata attraverso il metro della coerenza degli interventi: ed è un metro che si sostanzia di diverse fasi operative, al confronto delle quali dobbiamo lamentare responsabilmente in quest'Aula che si può notare l'assenza del Governo. Noi sollecitiamo in questa occasione dibattimentale l'avvio di un discorso univoco e produttivo in fatto di collocamento, riprendendo magari i lavori da dove si erano fermati, dal disegno di legge n. 1602, che aveva già fatto navetta tra Camera e Senato e che è tornato ad impadarsi prima della cessazione dell'VIII legislatura.

Diciamo subito che non condividiamo lo spirito del decreto al nostro esame, oltre che per le motivazioni di legittimità costituzionale, sulle quali ci siamo già espressi quando siamo stati chiamati a pronunciarci a seguito dell'applicazione dell'articolo 78 del nostro Regolamento, anche per il fatto che il disposto del decreto non fa che protrarre nel tempo un momento effettivamente risolutivo di questa problematica. Vi è infatti la necessità di azzerare sperimentazioni che dopo l'avvio hanno ancor più dimostrato l'incapacità dello Stato di presiedere a problemi di tale natura. Diciamo altresì che il decreto-legge è preclusivo di un esame corretto ed efficace in ambito parlamentare di questa problematica della chiarificazione delle competenze. A scorrere la legislazione varata, c'è da rilevare un'attribuzione implicita di questa competenza allo Stato: una riaffermazione di tale interpretazione è leggibile nel decreto del giugno

1982. Ma a constatare gli orientamenti legislativi di talune regioni, deve desumersi invece che è convinzione di queste ultime essere legittimate a preordinare sul piano normativo i problemi connessi all'occupazione. Ora questo decreto, prorogando i termini, proroga i conflitti e proroga gli equivoci. Nulla è stato fatto sul piano di una ricerca puntuale delle variabili che sono in gioco intorno a questo problema e nulla è stato altresì fatto nella definizione degli obiettivi che il Parlamento deve porsi affrontando tale questione. Nè possiamo dire che siano state avviate analisi attraverso strumenti che consentissero di simulare gli effetti di interventi ordinativi del settore.

Tale sperimentazione la si è voluta affidare, col provvedimento a cui si riferisce la proroga, ad una regione che è stata colpita da eventi traumatici. Si disse allora che non era la scelta migliore quella di utilizzare come vetrino di osservazione una realtà occupazionale che territorialmente aveva caratterizzazioni irripetibili nell'intero territorio nazionale. Si disattese però questa valutazione, con il risultato che in altri dibattiti parlamentari si è dovuto prendere atto che la vera, l'unica, la sola disciplina dell'occupazione in Campania viene attuata attraverso cosche mafiose. Non dico niente di nuovo, sfondo porte aperte quando faccio tale denuncia in quest'Aula.

Ebbene questo era un motivo affinché si ponesse fine all'utopia di una sperimentazione che non aveva i presupposti tecnici idonei per poter essere di conforto al successivo lavoro parlamentare. Hanno avuto però preminenza i debiti di copertura finanziaria maturati dall'inadeguatezza emersa dalle coperture precedentemente disposte, talchè questo provvedimento di proroga è tale unicamente per effettuare una copertura a sanatoria di quanto precedentemente disposto. Pertanto non ci si può attendere alcun esito concreto da parte di questo decreto nel momento in cui stiamo per convertirlo in legge, nè possiamo dire che lo Stato sia stato presente sul fronte della sensibilizzazione dei soggetti destinatari di una politica dell'occupazione. Dobbiamo ricordare — e tristemente — il fallimento della legge n. 285.

L'unico merito, forse, che dobbiamo riconoscere a questa legge è quello di aver fatto emergere la domanda occupazionale giovanile. Anche questo dato, di per se stesso significativo, non è stato utilizzato attraverso specifiche finalizzazioni di interventi legislativi, ma è stato solo oggetto di periodici interventi assistenziali. E ancora: nessun controllo è stato effettuato sugli effetti indotti dall'esperimento avviato in Campania. Così oggi non siamo in grado, in assenza di questi elementi conoscitivi, di orientare il nuovo provvedimento in maniera tale da effettuare aggiustamenti e modifiche radicali.

Vero è che l'ambito parlamentare in questo caso specifico viaggia a rimorchio di talune determinazioni che stanno fuori delle Aule parlamentari; vero è che, prima del concretarsi di una chiara volontà politica attraverso un deliberato parlamentare, la realtà sociale ha conosciuto deliberazioni e determinazioni consensuali del sindacato e dei rappresentanti del mondo imprenditoriale, con l'assistenza del Governo, se mi consentite di definire tale la partecipazione del Governo all'accordo del 22 gennaio. Si parlò allora di agenzie e si passò l'impegno nelle mani del Governo, ben sapendo che ogni strutturazione, ogni progetto legislativo o doveva avere necessariamente il preventivo *imprimatur* di parte sindacale, o doveva essere finalizzato a dare al sindacato la totale agibilità all'interno di queste strutture.

Chi per debito di carica politica o per esperienza di impegno personale ha conosciuto le realtà intime degli uffici di collocamento, ben sa come queste strutture preposte alla disciplina dell'occupazione funzionino solo da paravento ad intese che vengono portate avanti negli ambiti più diversi.

Nessun problema è mai stato effettivamente tale per gli uffici di collocamento nel momento in cui essi hanno dato la facoltà di risoluzione alle rappresentanze sindacali. Gli esempi possono essere tanti; financo enti pubblici si sono lasciati andare a sotterfugi pur di eludere l'attuale normativa occupazionale. E tali comportamenti sono stati possibili sempre solo con la connivenza di talune rappresentanze sindacali le qua-

li, sino ad oggi, sono state le effettive detentrici del potere occupazionale. Bisognava rompere questo cerchio con una normativa che non consentisse manomissione alcuna, bisognava entrare nel nucleo centrale del problema occupazionale, trovando il modo di una correlazione diretta dell'occupazione con la fase del processo formativo sul piano delle varie professionalità. Tanto non si è fatto e tanto si è lontani dal fare unicamente perchè un tale indirizzo rende estranea una presenza sindacale. Noi sollecitiamo quest'Aula ad una attenta riflessione sui temi che stiamo sottoponendo ai presenti, una riflessione che di certo non può recuperare in quest'occasione un momento di incidenza, dovendo la discussione articolarsi ed esaurirsi in ordine alla conversione del decreto al nostro esame. Ci è parso, però, un debito di presenza politica richiamarci, con queste osservazioni, all'essenza stessa del problema occupazionale che non può essere ristretta entro l'angusto limite del decreto-legge 14 febbraio 1981, poi convertito nella legge n. 140 del 16 aprile 1981.

In merito al problema specifico che ci offre il decreto al nostro esame, devo rilevare che la dilazione del termine, decretato dal Governo al 31 dicembre 1983, fino al nuovo termine del giugno 1984 di certo non potrà essere risolutiva sul piano delle aspettative che ho precedentemente espresso. Va inoltre rilevato che gli stanziamenti destinati all'ammodernamento ed al potenziamento dei servizi statali dell'impiego, non hanno trovato all'interno della Commissione nè attraverso le dichiarazioni del relatore una chiara individuazione, un chiaro riferimento. Voglio con ciò dire che è da aspettarsi, anche dopo l'iniezione dei 7.500 milioni di spostati con questo decreto, che le carenze operative degli uffici di collocamento periferico restino tali, che tali uffici abbiano quindi sedi inadeguate, carenze di suppellettili, personale insufficiente e non abbiano mezzi per l'effettuazione dei controlli ad essi demandati. Si ha il timore che i 7.500 milioni stanziati siano unicamente destinati a coprire impegni assunti su piani diversi da quelli ricordati, e tale convinzione è av-

valorata dal quarto comma dell'articolo 1, che illegittimamente sposta nella sfera di competenza del Ministero del lavoro competenze del Ministero delle finanze chiaramente individuate all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, il quale così recita: « All'Intendente di finanza è deferita la competenza a concedere il nulla osta relativo alle spese conseguenti ai contratti inerenti alla locazione di stabili privati adibiti ad uso di uffici statali, stipulati ed approvati dalle amministrazioni interessate, sino al limite di somma di lire 2 milioni e 400.000 ». Questo richiamo alle competenze evoca la triste storia contrattualistica di taluni enti locali. Dalle regioni, alle province, ai comuni, ormai la cronaca nera dell'amministrazione pubblica ha inanellato una serie indefinita di illegittimità e di illeciti concretatisi in un danno economico per lo Stato. Sono emersi contratti stipulati a prezzi non rispondenti alle caratteristiche degli immobili e alle quotazioni di mercato. La magistratura, fortunatamente, per taluni di questi casi, è indirizzata ad approfondire i risvolti della responsabilità penale. È questo un motivo, che si aggiunge agli altri da me sottolineati, per rimanere convinti che bisogna evitare ogni alterazione dell'attuale tessuto normativo, tesa non a migliorare la capacità di incidenza della norma, ma anzi ad attenuarne gli effetti e le responsabilità conseguenti, chè tale vuol essere il quarto comma dell'articolo 1, in quanto tende a liberalizzare la capacità di contrattazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in fatto di acquisizione di immobili.

Sarebbe illuminante, per avere migliore cognizione dell'entità del problema, fare delle indagini campione, magari in diversi comuni, laddove l'INPS ha proceduto o ad acquisire o a rilevare in locazione immobili. Sarebbe altamente istruttivo prendere cognizione di taluni contratti stipulati da questo istituto con privati per la successiva utilizzazione a sedi di zona, o comunque ad uffici distaccati. In Puglia abbiamo avuto esempi clamorosi, ma che sono finiti sotto la cenere del silenzio, in quanto toccare l'INPS significa toccare quel potere demo-

cratico dei sindacati che in 10 anni ha fatto sì che un istituto di previdenza che ci veniva invidiato dalle altre nazioni oggi è il simbolo del dissesto economico dello Stato. Infatti l'entità del bilancio dell'INPS è tale da compromettere seriamente col suo *deficit* l'intero bilancio dello Stato. Che all'interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale vi sia stata una gestione allegra ai diversi livelli è cosa ormai scontata, è cosa più volte denunciata financo nelle Aule parlamentari. Che si consenta oggi, a questo Ministero, in aggiunta alle sue capacità di danno, una liberalizzazione degli interventi in fatto di acquisizione di immobili in locazione, mi sembra una enormità che va cancellata dal decreto al nostro esame. Certo scopriremo che l'INPS è stato tanto bravo da riuscire a stipulare i contratti prima della soppressione del comma, nel momento di conversione del decreto. Sarà questa un'ulteriore tessera che sostanzierà di migliori e maggiori contenuti la denuncia che ho inteso formulare.

Un'ultima considerazione vorrei fare in merito alla soppressione dell'articolo 2, una soppressione che si impone sulla scorta del disposto costituzionale che abilita solo il Parlamento a varare leggi e provvedimenti di sanatoria degli effetti esplicati da altri provvedimenti governativi decaduti. Noi ci riserviamo di esprimere il nostro voto sulla conversione di questo decreto dopo il dibattito e dopo l'esame degli emendamenti. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento al nostro esame suscita in noi alcune perplessità che attengono al metodo, ma anche al merito.

Per ciò che attiene al metodo, abbiamo votato in sede di Commissione, e anche in Aula, a favore della sussistenza dei presupposti di costituzionalità, riconoscendo i motivi di urgenza. Abbiamo però fatto alcune osservazioni, soprattutto nel dibattito che si è svolto in Commissione questa mattina, che voglio qui, seppure brevemente, ribadire. La prima

sottolinea un elemento di riflessione per tutti e non riguarda solamente il Gruppo del Partito comunista italiano: i tempi di discussione del decreto sono stati troppo limitati, e questa limitazione temporale non ha certamente contribuito a portare avanti gli approfondimenti necessari sia all'interno della Commissione sia in Aula.

Sempre sui problemi del metodo e sulle implicazioni devo dire che approviamo un decreto di proroga senza che il relatore — e io lo comprendo — o il rappresentante del Governo, che aveva il dovere di farlo, abbiano informato il Parlamento su alcune questioni essenziali sulle quali siamo chiamati a deliberare.

Mi spiego: noi siamo chiamati a votare la proroga di una legge approvata nel 1981 e scaduta il 30 giugno del 1983, ma non sappiamo, apprestandoci a fare questa votazione, a quale punto, ad esempio, si trovi l'attuazione della legge, a quale punto si trovi la ristrutturazione dei servizi per l'impiego nelle due regioni (Campania e Basilicata), quali siano state e quali siano le difficoltà incontrate nel dare attuazione completa alla legge 140. Ed ancora non sappiamo come sia stata applicata la legge nel campo degli avviamenti al lavoro. Ci sono state ancora le influenze, ripetutamente sottolineate, nell'avviamento al lavoro di certi settori da parte delle cosche camorristiche oppure qualche cosa è cambiato nella situazione degli avviamenti al lavoro in Campania e in Basilicata? Quanti avviamenti a lavoro ci sono stati attraverso le nuove strutture del collocamento ed attraverso gli uffici del collocamento in queste due regioni, fra l'altro sconvolte dalle vicende che tutti conosciamo, come quella del terremoto? Quanti contratti di formazione si sono fatti, quelli previsti dalla legge, e con quali risultati all'interno delle due regioni? Quanti giovani hanno partecipato? Quanti occupati in più si sono ottenuti attraverso questi tipi di interventi? E quale fine ha fatto l'agenzia del lavoro che si doveva costituire dopo un mese dall'entrata in vigore della legge? Perché non ha funzionato, non è decollata, non si è costituita? Quali sono i risultati, quali le difficoltà che abbiamo incontrato nel far decollare la legge?

A me ed al Gruppo di cui faccio parte sembra che, nel momento in cui si propone la proroga di un provvedimento, l'esigenza di fare un minimo di consuntivo per vedere quali siano stati i risultati, le difficoltà, le carenze e quali sono i propositi, sia il minimo che si possa chiedere per consentire ai parlamentari della Repubblica di fare il loro dovere in piena coscienza e tranquillità.

Siamo invece chiamati a votare una proroga senza avere nelle nostre mani nessun argomento di questa natura. Quindi quello che ci si chiede è un voto di fiducia complessivo nei confronti di chi ha predisposto la relazione al provvedimento — parlo della relazione che accompagna il provvedimento — e ai contenuti del medesimo; mi sembra tuttavia poca cosa rispetto all'esigenza di avere conoscenze approfondite attorno a questi problemi.

Ho parlato del passato, di come la legge è decollata, di quali siano state le difficoltà di applicazione, ma c'è un altro punto: quali sono i programmi attualmente in corso e di futura attuazione che giustificano la proroga del provvedimento? Il Governo non ha fornito risposte questa mattina durante la riunione della Commissione.

Noi riteniamo — ed è questa la prima osservazione politica che formuliamo — che se avessimo avuto qualche giorno di tempo in più per esaminare il decreto avremmo potuto organizzare un'audizione con i componenti delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata per sentire dalla loro viva voce, dalla loro esperienza, suggerimenti migliorativi o atti ad eliminare eventuali inconvenienti.

Tutto ciò non è avvenuto e, lo ripeto nuovamente, i parlamentari che sono chiamati a decidere hanno il diritto di conoscere queste cose, siano essi componenti dei partiti della maggioranza o siano essi componenti dei partiti di opposizione; è un legittimo diritto dei parlamentari della Repubblica conoscere questi elementi decisivi, anche se minimi, prima di poter decidere.

Occorre evitare — richiamo la loro attenzione, signor Presidente del Senato e onorevole rappresentante del Governo — per il futuro il ripetersi di queste situazioni che

mettono a disagio il lavoro delle Commissioni parlamentari e gli stessi componenti di esse; senza dimenticare che proseguendo su questa strada tutto ciò andrà a scapito del livello del lavoro parlamentare e, aggiungo, anche del ruolo delle stesse istituzioni parlamentari.

Nel merito del provvedimento ribadiamo due esigenze. La prima esigenza che abbiamo formalizzato nell'emendamento da noi presentato è quella di prorogare, assieme alle norme già previste nel primo comma dell'emendamento 1.1 della Commissione, anche la validità dell'articolo 5, quello che prevede la realizzazione di corsi di formazione professionale, che erano appunto previsti dal progetto originario della legge n. 140.

La seconda obiezione — sempre nel merito — che facciamo e che abbiamo anch'essa formalizzato nell'emendamento 1.3 è quella di spostare la proroga della legge n. 140 dal 31 dicembre 1983, come espressamente previsto dal primo comma dell'articolo 1 del provvedimento al nostro esame, al 30 giugno 1984. Proponiamo tale spostamento della proroga innanzitutto perchè siamo convinti che entro il 31 dicembre 1983 non ci sarà nessun provvedimento organico che possa sostituire o assorbire questo tipo di esperienza prevista dalla legge n. 140 per le regioni Basilicata e Campania. Quindi non ci sarà un provvedimento che possa consentire, seppure con le correzioni, la generalizzazione di questi esperimenti pilota. L'ipotesi, oserei dire la quasi certezza, è che al 31 dicembre si farà un'altra proroga con un altro decreto e quindi quello che non si vuol fare in questo momento lo faremo fra tre mesi, quando questo provvedimento andrà in scadenza poichè — ripeto — da questo momento al 31 dicembre è impensabile l'approvazione di un provvedimento organico in materia di impiego e in materia di riforma del collocamento.

L'impegno del Governo, che è stato ribadito questa mattina dal suo rappresentante in Commissione, di ripresentare in tempi brevi la proposta organica complessiva sulla riforma del collocamento e di farla approvare in tempi brevissimi, non è credibi-

le. Non è credibile non tanto la presentazione, quanto l'approvazione in tempi brevissimi. L'esperienza che è sempre maestra di vita — mi sia consentito questo richiamo — ci dice che per far approvare dall'altro ramo del Parlamento la legge n. 760, che fu il primo tentativo di riordino complessivo della materia, abbiamo impiegato due anni. Poi il provvedimento è arrivato in quest'Aula e in questo ramo del Parlamento abbiamo impiegato un anno ancora: se qualcuno pensa che adesso in due mesi e mezzo si riesca a fare ciò che in tre anni non si è riusciti a fare è fuori dalla realtà, tenendo presente quali sono gli impegni parlamentari dei due rami del Parlamento: legge finanziaria, bilancio dello Stato, i decreti previdenziali, che sicuramente impegneranno i due rami del Parlamento fino alla metà o alla fine di dicembre.

Ribadiamo qui la estrema e assoluta necessità che il Governo presenti un provvedimento organico complessivo su questa materia. Sono urgenti la istituzione dell'agenzia del lavoro, la riforma del collocamento; sono urgenti i nuovi criteri per la mobilità dei lavoratori e la regolazione delle ultime questioni riguardanti i contratti di solidarietà: sono tre anni che andiamo avanti su queste cose, ora si tratta di passare dalle parole ai fatti. Ma — ripeto — anche con la nostra volontà, con il nostro impegno, non riusciremo a varare il provvedimento entro il 31 dicembre.

Si è obiettato a questa nostra proposta di prorogare fino al 30 giugno la legge n. 140 che mancherebbe la copertura finanziaria per questi ulteriori sei mesi. Quello della copertura finanziaria, onorevoli colleghi, è un problema vero: noi siamo per la correttezza legislativa e quindi per la effettiva copertura finanziaria dei provvedimenti di legge, ma nel caso specifico il problema che non si è voluto affrontare oggi, riguardante gli altri 7 miliardi aggiuntivi per far continuare l'attività fino al 30 giugno, dovrà essere affrontato con il prossimo decreto se non vogliamo far morire l'esperimento e la legge n. 140. Lo rinviemo soltanto di due mesi, due mesi e mezzo, con altri impegni,

altre riunioni, con il Parlamento di nuovo chiamato ad approvare un altro decreto. Non vorrei che dietro ad un problema vero, quello della copertura finanziaria, si nascondesse la macanza di volontà politica di andare in una certa direzione. Ho detto non vorrei: uso il condizionale, ma è chiaro che gli atteggiamenti di chiusura dimostrati fanno pensare anche a questo.

Concludo quindi, onorevoli colleghi, il mio intervento che esprime, brevemente ma con molta chiarezza, la posizione del Partito comunista italiano. Dichiaro tutta la nostra insoddisfazione per le non risposte ai problemi che abbiamo sollevato stamattina in Commissione e ci riserviamo, dopo le risposte del Governo e l'esame degli emendamenti, di decidere il nostro comportamento circa il voto finale.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come è stato ricordato, il provvedimento legislativo di urgenza del quale si propone la conversione in legge è inteso a prorogare al 31 dicembre 1983 l'esperimento pilota in materia di occupazione, già avviato nelle regioni Basilicata e Campania con il decreto n. 24 del 1981, convertito nella legge 16 aprile 1981, n. 140, la cui efficacia, peraltro limitata nel tempo, avrebbe dovuto cessare con il 30 giugno ultimo scorso.

L'intervento normativo è, a parere nostro, meritevole di approvazione, in quanto è rivolto a non interrompere, in attesa della riforma organica della disciplina del collocamento (in relazione alla quale c'è stato un impegno del Ministro del lavoro, preso dinanzi alla Commissione di merito della Camera dei deputati, di ripresentazione di questo disegno di legge in termini ragionevolmente brevi), il processo di rinnovamento nelle strutture e nelle procedure dei servizi statali dell'impiego, rinnovamento che si appalesa necessario anche e soprattutto in relazione all'esigenza, da tutti obiettiva-

mente avvertita, di adeguare le strutture operative del Ministero del lavoro ai nuovi criteri per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro introdotti con l'applicazione del decreto-legge n. 17 del 1983, convertito nella legge n. 140.

Per queste succinte motivazioni il Governo chiede il voto favorevole da parte di questa Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concernente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1:

All'emendamento 1.1 dopo la cifra: « 4 », inserire la seguente: « 5 ».

1.1/1 ANTONIAZZI, TORRI, IANNONE

Sostituire il comma (1) con il seguente:

« (1) Le disposizioni contenute negli articoli 1, 1-bis, 1-ter, 2, 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter e 4 del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, restano in vigore fino al 31 dicembre 1983 ».

1.1 LA COMMISSIONE

Al comma (1) sostituire le parole: « 31 dicembre 1983 » con le altre: « 30 giugno 1984 ».

1.3 ANTONIAZZI, TORRI, IANNONE

Sopprimere il comma (4).

1.2 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, ritengo di aver già illustrato i nostri emendamenti 1.1/1 e 1.3 nel corso della discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 1.1/1 e 1.1.

CENGARLE, *relatore*. Sull'emendamento Antoniazzi vi è stata questa mattina una discussione abbastanza interessante in Commissione. Comunque il relatore esprime parere favorevole in quanto si tratta di un allargamento che praticamente non viene ad incidere sul problema finanziario, non creando problemi di copertura. Sull'emendamento 1.1 della Commissione non posso che dichiararmi favorevole.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1/1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 1.3.

CENGARLE, *relatore*. Il contenuto dell'emendamento 1.3 ha costituito motivo di interessante esame questa mattina in sede di Commissione, dove anch'io nella mia relazione introduttiva, avevo offerto alla valutazione del Governo la possibilità di una proroga più ampia.

Colgo l'occasione per dire al collega Antoniazzi che anche noi abbiamo avvertito la mancanza di tempi necessari per valutare a pieno la portata del provvedimento al nostro esame in quanto nei due giorni messi-

ci a disposizione non abbiamo potuto sentire dai diretti interessati cosa è accaduto in questo lasso di tempo, vale a dire se la legge avesse funzionato o meno. Ma per sua tranquillità e per la tranquillità dei colleghi che hanno formulato determinate proposte, devo dire che nell'Ufficio di Presidenza di questa mattina, col presidente Giugni che si è reso interprete di questa iniziativa, è stato concordato che entro la prima decade di dicembre una delegazione della Commissione si rechi in Basilicata ed in Campania proprio per verificare lo stato di attuazione di questa legge.

Ho riferito nella mia relazione che, per quanto riguarda questo aspetto, l'altro ramo del Parlamento ha già fatto qualcosa di analogo: ha già riferito in merito alla funzionalità della legge. Allo stato delle cose, posso solo auspicare che il sopralluogo avvenga e che ci dia utili elementi non solo per verificare se sia necessaria — mi auguro di no — un'ulteriore proroga, ma anche perchè, quando si andrà ad elaborare la progettata riforma del collocamento, le indicazioni che raccoglieremo sul posto dai diretti interessati serviranno senz'altro ad una più accurata stesura del nuovo progetto di legge in materia.

Ho voluto, signor Presidente, fare queste osservazioni anche se avrei dovuto limitarmi ad esprimere il parere sull'emendamento Antoniazzi dal momento che prima non ho preso la parola in ordine alle argomentazioni esposte dal collega Antoniazzi, nonchè su quelle esposte dal collega Mitrotti che, per la verità, ha ammesso di aver toccato argomenti che esulano dalla specificità della materia al nostro esame.

L'argomento principale, riconosciuto dallo stesso collega Antoniazzi, per cui si è chiesto di non accogliere questa proroga, è che manca la copertura finanziaria necessaria. Vi è però la necessità di decidere questa sera stessa in ordine al decreto in conversione al nostro esame per consentire all'altro ramo del Parlamento di deliberare prima della sua scadenza. Se noi dovessimo accogliere la proposta del collega Antoniazzi (ma voglio ricordare che in precedenza era stata anche mia) affidandola poi alla valutazione del Governo, dovremmo neces-

sariamente rimettere tale questione alla Commissione bilancio per il parere. Cosa questa praticamente impossibile stante il calendario dei lavori e la volontà di far approvare questa proroga anche dall'altro ramo del Parlamento prima della scadenza del decreto.

Per questi motivi il parere del relatore è contrario all'emendamento Antoniazzi, pur condividendone le motivazioni di merito, come ho già avuto modo di dire questa mattina in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.3.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario.

MITROTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Volevo intervenire per ricordare — ma il relatore mi ha preceduto — che non si può procedere nell'esame dell'emendamento in questione senza il parere della Commissione bilancio: o l'emendamento viene ritirato, o deve essere rimesso alla Commissione bilancio per il parere sulla copertura finanziaria.

Sollevo con ciò una eccezione di procedibilità che ritengo debba essere votata prima dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento in esame è stato trasmesso alla 5ª Commissione per il parere.

MITROTTI. Faccio parte della 5ª Commissione per il parere, e non sono stato convocato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

MITROTTI. Sono cose da pazzi, non si può usare il Regolamento come zerbino, ma chi pensate di zittire!

PRESIDENTE. Segue l'emendamento 1.2. Invito il relatore ad illustrarlo.

CENGARLE, *relatore*. Signor Presidente, lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 2:

Sopprimere l'articolo.

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

CENGARLE, *relatore*. Si tratta dello spostamento di una norma dal testo del decreto-legge al disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Il voto del Gruppo comunista, per le ragioni esposte nel mio intervento, che riguardano problemi soprattutto attinenti al metodo ed in parte al merito, sarà un voto di astensione. Vorrei approfittare di questa brevissima dichiarazione di voto per ricordare al senatore Cengarle, che formalmente ha avanzato una obiezione — mi riferisco all'emendamento 1.3 — esatta, che, in moltissime altre occasioni, quando la maggioranza ha voluto trovare la copertura finanziaria per altri provvedimenti, l'ha sempre trovata. Stamattina c'erano le condizioni, c'erano i tempi per chiedere il parere della Commissione bilancio, se ci fosse stata la volontà politica — e c'era da parte nostra, come c'era nel merito del nostro emendamento anche da parte del relatore e della maggioranza — e se essa si fosse espressa fino in fondo, si poteva trovare la copertura finanziaria dato che si trattava di un onere di 7 miliardi e che questa copertura si dovrà trovare tra due mesi perchè questo provvedimento dovrà essere nuovamente prorogato. Quindi per questo giudizio, anche politico, oltre quello espresso nel corso dell'intervento generale, il nostro voto sarà di astensione.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Solo per dare un'identità al voto che il Gruppo socialista esprimerà al riguardo. Si tratta di un voto favorevole.

Il Gruppo si associa alle motivazioni adottate dal relatore, sottolinea in senso positivo le considerazioni che lo stesso ha svolto in riferimento alla richiesta ragionevole e motivata intervenuta da più parti, anche in Commissione e ribadita in Aula, di andare ad una rendicontazione dell'operatività di questa legge per verificare gli effetti dalla

stessa prodotti e soprattutto considerare le possibili modularità della legge stessa in occasione dell'esame e della discussione della legge che dovrebbe regolamentare il problema su tutto il territorio nazionale.

Queste sono le ragioni del voto socialista, che desideravo esprimere a tutti i termini.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel testo emendato, l'articolo unico con l'avvertenza che, se sarà approvato l'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico del disegno di legge:

Dopo l'articolo unico è aggiunto il seguente:

Art. ...

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1983, numero 289 ».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LECCISI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione che, se verrà approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 370, concer-

nente proroga di talune disposizioni del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1981, n. 140, ai fini dell'adeguamento dei servizi statali dell'impiego per lo sviluppo dell'occupazione».

È approvato.

**Autorizzazione alla relazione orale
per il disegno di legge n. 137**

SAPORITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO. A nome della 1ª Commissione, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 137, recante: « Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Saporito si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi » (137)
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare

problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi »

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi », per il quale è stata autorizzata la relazione orale. Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento svolgerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge concernente la « Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi (137) »,

constatato:

che il citato decreto-legge presenta un contenuto estremamente eterogeneo ed incide su una pluralità di oggetti, solo in parte già desumibili dalla stessa sua intitolazione (alla giustapposizione di disposizioni sulla Pubblica amministrazione e di disposizioni sulla diminuzione di imposta di fabbricazione su prodotti petroliferi si aggiungono, infatti, interventi su altri e ben differenziati settori: ad esempio sul contributo statale agli enti locali);

che il decreto, pertanto, nella grande diversificazione del suo contenuto manca di ogni logica unitaria;

che il decreto stesso, sotto questo patologico profilo, non costituisce eccezione, ma è indice di un indirizzo generale, come è stato rilevato, a proposito dei disegni di legge nn. 138 e 139, di conversione dei decreti-legge nn. 371 e 370 (esaminati ieri in

Commissione e poi in Assemblea in sede di valutazione della sussistenza dei presupposti statuiti dall'articolo 77 della Costituzione);

ricordato:

l'ampio dibattito svoltosi presso la 1^a Commissione nel corso della VIII legislatura e conclusosi con la approvazione di un documento (*Doc. LXII n. 2*) sull'intera tematica della decretazione di urgenza;

rilevato:

che l'eterogeneità dei decreti-legge costituisce una delle cause della frequente impossibilità di decidere sulla loro conversione nei termini imposti dalla Costituzione, con conseguenze gravi e più volte denunciate;

che il Senato ha introdotto severe disposizioni regolamentari (articolo 78) per impedire che la legge di conversione si carichi di contenuti eterogenei rispetto al decreto-legge;

che lo scopo ultimo di tali innovazioni regolamentari viene contraddetto dalla prassi di deliberazioni di decreti-legge in se stessi a contenuto multiforme e variegato;

ritenuto:

che — ferma restando la più volte reiterata reazione alla proliferazione dei decreti-legge e ferma la riserva di riesaminare l'intero problema nell'ambito delle riforme istituzionali (anche con la rimozione delle cause della predetta proliferazione) — va ribadita la necessità che il contenuto del singolo decreto sia in sé omogeneo,

invita il Governo:

ad adeguarsi al contenuto del presente ordine del giorno.

9.137.1

LA COMMISSIONE

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, essendo stato autorizzato a riferire oralmente sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 372, farò probabilmente una relazione non organica, ma tenterò in pochissimo tempo di dare il senso del contenuto del disegno di legge al nostro esame.

Devo innanzitutto dire che è stato unanime il parere di tutti i componenti della Commissione sulla eterogeneità del contenuto di questo disegno di legge in quanto affronta materie non coordinate fra loro e relative a settori diversi.

PISTOLESE. Non si può procedere senza il rappresentante del Governo!

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Saporito di procedere.

SAPORITO, *relatore*. L'eterogeneità del provvedimento, dicevo, è stata messa in luce da tutta la Commissione. Esso reca poi alcuni elementi sui quali la Commissione ha avuto modo di svolgere un dibattito approfondito che si è concluso con alcune proposte che la Commissione stessa si permetterà di illustrare per mio tramite e che costituiscono emendamenti al provvedimento stesso.

Presidenza del vice presidente DELLA BRIOTTA

(Segue SAPORITO, *relatore*). Alcune di queste materie sono riferite a settori la cui disciplina è soggetta a proroga. Parlo, in modo particolare, dell'articolo 1 che proroga ulteriormente, fino alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione del-

l'Amministrazione dei lavori pubblici, il termine di esercizio della delega a favore delle regioni delle competenze per opere e servizi in materia di bacini idrografici non interregionali. Sull'articolo 1 in Commissione si è aperto un ampio dibattito. Vedo che

i chiarimenti che tanto il relatore quanto il Governo avevano dato non hanno soddisfatto alcuni colleghi del Gruppo comunista, tant'è che vengono riproposti alcuni emendamenti. Per la verità anche il relatore e parte della Commissione nutrono perplessità di natura politica sulla proroga ulteriore di un termine che era stato visto come un termine abbreviato del decreto del Presidente della Repubblica del 1977 che riguarda la immediata definizione della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni. Pur avendo, ripeto, perplessità sulla proroga ulteriore (al punto che qualche collega ha parlato addirittura di proroga a tempo indefinito) perchè probabilmente la ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici non è cosa che si realizzerà a brevissimo tempo, il relatore deve far presente che, a parte queste considerazioni di carattere politico, il provvedimento è corretto sotto il profilo della legittimità e della costituzionalità.

Nello stesso articolo 1 viene concessa una ulteriore proroga per la gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana; l'ultima parte di questo articolo passa dalle opere idrauliche e dalla ferrovia Adriatico-Sangritana — materia completamente diversa, come ho detto all'inizio — alla proroga dei termini d'immissione in servizio, presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, del personale già adibito al lotto. Questa proroga è giustificata dal processo di meccanizzazione in atto, che è stato avviato nel settore e che non è stato ancora completato e quindi ha bisogno ancora di termini più lunghi, tant'è vero che non si parla del 31 dicembre 1983, ma del 31 dicembre 1984, per consentire l'attuazione del processo di meccanizzazione del gioco del lotto, che, essendo stato assegnato ai Monopoli di Stato, dovrebbe essere anche un settore di entrate per lo Stato.

L'articolo 2, direi, è il più semplice di tutto questo decreto-legge, in quanto affronta le spese per le elezioni politiche del 1983 e prevede uno stanziamento che viene coperto utilizzando parte delle disponibilità

esistenti sul fondo compensativo delle oscillazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Su questo argomento, tanto la Commissione finanze e tesoro quanto alcuni colleghi hanno eccepito non la validità tecnica della disposizione ma piuttosto la scarsa opportunità politica, che probabilmente sarà oggetto di discussione e, comunque, so che è stata oggetto di apposito emendamento da parte del Gruppo comunista.

L'articolo 3 estende al 31 dicembre 1983 la proroga della deroga alla effettuazione di straordinari per alcuni settori della pubblica amministrazione, specialmente, anzi, direi particolarmente per l'amministrazione della giustizia e per gli archivi notarili. Si tratta di settori dove le tensioni sociali sono elevate e con il provvedimento di deroga alla norma generale sul riconoscimento dello straordinario, il Governo ha voluto venire incontro alle esigenze di questo delicato settore della pubblica amministrazione.

Nell'articolo 4 si tratta di una materia delicata, importante, quella relativa agli incarichi del personale del Servizio sanitario nazionale, incarichi già soggetti a precedenti proroghe, che con la disposizione dell'articolo 4 vengono mantenuti fino al 31 dicembre 1983.

È opportuna (devo sottolinearlo all'Assemblea) la clausola, che è prevista dall'ultima parte dell'articolo 4, in cui si fa salva la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data del 30 aprile 1983. La proroga, cioè, richiesta fino al 31 dicembre, non dovrebbe incidere sui livelli di dotazione organica già presenti nelle unità sanitarie locali. E questo è importante perchè tutti conosciamo la situazione in cui si trovano le unità sanitarie locali ed anche il difficile problema della spesa sanitaria e, quindi, la necessità di contenerla.

Con l'articolo 5 si prorogano fino al 31 dicembre 1983 gli incarichi al personale supplente delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Si tratta, anche in questo caso, di una proroga motivata da ragioni di funzionalità di tali istituzioni.

Con l'articolo 6 si viene incontro alle necessità di una serie di comuni, che vengo-

no specificamente elencati, colpiti da calamità naturali quali la frana della Valtellina, il fenomeno della siccità, i fenomeni alluvionali e l'eruzione dell'Etna.

Per questi comuni si prorogano al 15 settembre 1983 tutti gli adempimenti di natura fiscale che scadevano tra il 21 maggio e il 31 maggio 1983. Non sono stati presentati emendamenti relativi alla proroga della data del 15 settembre 1983 specificamente prevista dall'articolo 6. Sottopongo ai colleghi l'opportunità di valutare, in presenza di altri emendamenti che sono stati proposti a questa Assemblea, se non sia il caso di allineare anche la data del 15 settembre alle date previste dagli emendamenti che sono state spostate al 22 di ottobre.

Bisognerà valutare questa opportunità poichè non vorrei che una norma nata per venire incontro a questi comuni colpiti da calamità, finisse con l'essere meno favorevole rispetto a quelle previste per altri comuni, che si propone di aggiungere nell'articolo 6.

Nell'articolo 6, per i comuni cui ho appena fatto riferimento, vengono previste procedure abbreviate nelle date per quanto riguarda gli adempimenti stabiliti dalla legge sulla finanza locale 1983, prevalentemente in materia di definizione di deliberazione della sovrimposta sulla casa. La Commissione propone lo slittamento dei termini previsti dal testo originario del decreto-legge rispettivamente al 22 ottobre 1983, la trasmissione al 1º novembre 1983 in luogo del 24 settembre 1983 ed infine i provvedimenti di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* al 10 novembre anzichè al 25 ottobre come previsto dal testo originario del decreto-legge.

Chiaramente andrà allineato, come proposto con emendamenti firmati dalla Commissione, anche il termine del 15 settembre 1983, che così slitta al 22 ottobre 1983, del successivo comma quinto.

L'articolo 7 affronta il tema del regime tributario della benzina, puntando prevalentemente ad una disposizione che, attraverso la defiscalizzazione, in effetti non trasferisce al consumo l'aumento del prezzo della benzina. Ovviamente la minore entrata —

anche questo punto è stato oggetto di discussione e di osservazioni e vedo che è stato oggetto anche di emendamenti — per questa operazione di defiscalizzazione viene coperta con il ricorso al fondo compensativo delle oscillazioni delle quotazioni dei prezzi petroliferi.

L'articolo 8 è stato quello su cui maggiormente si è appuntata l'attenzione della Commissione. Tratta dell'interpretazione e delle correzioni — però sempre sul piano della interpretazione e non su quello della innovazione legislativa — dell'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge n. 55 in materia di finanza locale per il 1983. Vengono anche qui precisate la base e le componenti ai fini della determinazione del contributo che lo Stato dovrà trasferire ai comuni e alle province in base alla legge sulla finanza locale per il 1983. È una norma che va apprezzata ed è stata apprezzata dai colleghi perchè serve ad evitare situazioni di sperequazione e di disuguaglianza che si sono determinate nella prima esperienza di attuazione della legge. I successivi commi tendono a precisare e a rendere omogenea per tutti gli enti locali, comuni e province, la base di partenza, evitando di considerare fisse alcune componenti che invece sono considerate variabili e, quindi, non incidenti sull'ammontare totale del contributo da trasferire dallo Stato ai comuni.

Infine l'articolo 9: la Commissione propone la soppressione del secondo comma di questo articolo per dare una corretta attuazione all'articolo 77 della Costituzione che, in materia di decreti-legge non convertiti, prevede espressamente che siano le Camere (potere legislativo) e non il Governo (potere esecutivo) a farsi promotrici della disciplina per regolare i rapporti giuridici insorti sulla base di situazioni regolate da decreto-legge non convertito. Si propone da parte della Commissione la soppressione di questo secondo comma e quindi il passaggio nel disegno di legge di conversione della norma che disciplina, appunto, i rapporti giuridici derivanti dal decreto non convertito.

Anticipo, signor Presidente, il parere sui due ordini del giorno presentati, il primo,

dalla Commissione e, il secondo, dai senatori Jervolino Russo ed altri. Il primo ordine del giorno mi sembra largamente da accettare, non soltanto per questo decreto-legge, ma come indirizzo generale per il Governo in materia di decretazione di urgenza. Sul secondo ordine del giorno esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore Carollo ad illustrare il parere espresso dalla Commissione bilancio sugli articoli del decreto e sui relativi emendamenti.

CAROLLO. Signor Presidente, per incarico ricevuto dal Presidente della 5ª Commissione, nel confermare il parere positivo già espresso dalla Commissione medesima, sono costretto ad esprimere un parere negativo sull'emendamento aggiuntivo 6.0.1 a firma della Commissione. Per quanto attiene gli altri emendamenti, non ho osservazioni da fare.

Qual è la ragione del parere negativo? Dice testualmente l'emendamento aggiuntivo: « Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1983, n. 156, è così sostituito: " Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale insorte in dipendenza del movimento franoso, nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi danneggiati dall'evento medesimo, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-1984 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici " ».

La dizione è chiaramente vaga...

BONIFACIO. Lo era già nella legge.

CAROLLO. È vaga perchè non basta dire che alla spesa di un certo numero di miliardi si provvede con legge di bilancio. Non è evidentemente la dizione giuridicamente esatta. Io mi permetto di dare questo suggerimento: è necessario fare riferimento ad un qualche capitolo della rubrica del Ministero dei lavori pubblici, per modo che l'espressione normativa non rimanga così vagamente riferita ai lavori pubblici. Credo che un riferimento ad un qualche capitolo debba es-

serci, altrimenti la legge non potrebbe essere applicata.

BONIFACIO. La dizione esiste nella legge del 1983 e quindi questi rilievi valgono già per tale legge.

CAROLLO. Queste considerazioni non potevo non fare a nome della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, debbo innanzitutto esprimere una protesta per il modo con il quale stiamo procedendo ai lavori in questa Aula in relazione ai tre provvedimenti legislativi al nostro esame. Onorevole Sottosegretario, abbiamo approvato ieri i presupposti di costituzionalità e da ieri tutte le Commissioni di questo Senato sono state in movimento, in sede consultiva e in sede referente, per poter presentare in tempo utile in Aula i disegni di legge. È stato un lavoro convulso, farraginoso, che non può essere accettato come principio e come metodo, soprattutto in questa Aula dove siamo abituati a lavorare con impegno e con correttezza, ma anche con la consapevolezza delle cose che bisogna studiare e approfondire, con coscienza, nel nostro lavoro.

Un'altra critica devo formulare — e prego il Presidente di prenderne atto e di riferirne al Presidente del Senato — in relazione al fatto che noi abbiamo un'altra tradizione onorevole Presidente, come lei sa per lunga esperienza parlamentare: noi abbiamo sempre avuto in Aula un ministro; non si è mai proceduto all'esame di un disegno di legge di notevole importanza senza la presenza in Aula di un ministro.

Onorevole Sottosegretario, con questo non vogliamo toglierle alcun merito, ma intendiamo soltanto ribadire una tradizione di prestigio che il signor presidente Fanfani e certamente il presidente Cossiga hanno sempre voluto mantenere per il tono dell'Aula.

del Senato della Repubblica e per il rispetto delle sue tradizioni.

PRESIDENTE. Senatore Pistolese, credo che questa tradizione debba essere mantenuta. Ricordo che è in corso una riunione del Consiglio dei ministri.

PISTOLESE. La ringrazio, è una giustificazione valida, ma a me interessava affermare il principio che lei cortesemente conferma. D'altra parte, mai come in questo caso era necessaria la presenza di un ministro, sia pure del Ministro per i rapporti con il Parlamento, perchè ci troviamo di fronte ad una materia alla quale l'onorevole Sottosegretario presente non è in grado di rispondere nonostante abbia la delega per tutto; ne sono informato, senatore Bonifacio. Tuttavia mi rendo conto che se facessi una domanda attinente all'agricoltura egli certamente non sarebbe in condizioni di darmi delle adeguate risposte.

Perchè dico questo? Lo dico, onorevole rappresentante del Governo, per sottolineare la stranezza di questo decreto-legge che contiene materie così eterogenee che non hanno alcun coagulo tra di loro e che costringono il Parlamento ad una indagine veramente complessa e non gradevole.

Quello che dico è confermato d'altra parte dall'ordine del giorno della Commissione, che ringrazio per averlo presentato, perchè attiene a quanto ho detto ieri quando mi sono opposto alla sussistenza dei requisiti di costituzionalità in quanto mancavano i presupposti di urgenza e necessità. Chi ieri ha votato contro oggi mi da perfettamente ragione perchè viene richiamato il Governo al suo dovere che è quello di ridurre al minimo i decreti-legge, ma anche di trattare le materie in maniera omogenea e non con la farraginosità con cui ci viene sottoposto questo provvedimento.

Per quanto riguarda il merito, sarò brevissimo perchè non ritengo che ci sia molto da dire dopo la relazione fatta dall'illustre collega, il quale ha evidenziato le stesse cose, e cioè che questo provvedimento è estremamente complesso e tratta materie sulle quali ogni argomento dovrebbe essere oggetto di

un approfondito esame. Ma tant'è, la verità è che questo provvedimento contiene sostanzialmente delle proroghe. Qui in Italia quando non si sa che fare si proroga, e così tutto quello che è provvisorio diviene definitivo. È un sistema che ormai conosciamo da anni; oggi il Governo, non sapendo che fare, proroga in via provvisoria, in via eccezionale, ma poi si continua così per anni e quello che aveva il carattere della provvisorietà diventa definitivo, come in questo caso. Basta leggere ogni articolo. Con l'articolo 1 si proroga la gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana e con il quinto comma dello stesso articolo si proroga fino al 31 dicembre 1984 il termine per il personale del lotto (povera gente, anche loro hanno bisogno di una sistemazione!). Con l'articolo 3 si consente la prosecuzione, e quindi la proroga, del compenso straordinario aggiuntivo. Con l'articolo 4 si prorogano gli incarichi al personale delle USL. Mi raccomando, altrimenti rimangono senza stipendio! Bisogna prorogare. Non abbiamo ancora deciso che fine faranno le USL, si parla tanto di riforma, ma devo dare atto al presidente Craxi di parlare di una controriforma. È questo che occorre fare! Se le USL non hanno funzionato, è inutile prorogare: dobbiamo avere il coraggio di affrontare una controriforma per quanto riguarda la sanità; visto che la riforma è andata male, intelligenza vuole che si ritorni sulle proprie decisioni per fare una legge più seria. E invece proroghiamo le USL, tanto dobbiamo spendere in qualche modo il denaro.

Con l'articolo 5 manteniamo in servizio il personale non docente, i famosi precari; avevamo fatto una legge per eliminarli e oggi invece li confermiamo, anzi diamo loro ancora una propoga e poi, superato un certo periodo, avranno diritto alla stabilizzazione del posto di lavoro. Con l'articolo 6, con le modifiche proposte, si prorogano ancora i termini per le calamità naturali. È giusto questo provvedimento, e forse il più necessario, anzi è forse l'unico veramente necessario ed urgente, però anche questa è una proroga come tutte le altre. Parlerò dell'articolo 2 e dell'articolo 7 a parte. Con l'articolo 8 si procede alle varie proroghe per i contribu-

ti statali, per sanare quello che è avvenuto nella finanza locale, in quanto i comuni non hanno avuto la capacità impositiva autonoma; allora si proroga, così l'anno venturo troveremo due imposizioni che si sovrapporranno perchè con questa proroga arriveremo sostanzialmente ad una duplicazione. Ciò toglie la certezza del diritto; il contribuente deve sapere che cosa deve pagare e quanto deve pagare.

L'articolo 9 forma oggetto di una antica controversia: si pone cioè una norma nello stesso decreto con il quale vengono emanate determinate disposizioni, per cui tutti gli effetti sorti sulla base di quel decreto sono egualmente validi anche dopo la sua decadenza e si arriva così alla sanatoria. Questo, per la verità, è sempre stato fatto con un nuovo disegno di legge: una volta decaduto un decreto-legge, il Parlamento, su proposta del Governo, approva un disegno di legge contenente le norme di sanatoria. Bisogna infatti anche specificare quali effetti giuridici si sono prodotti in base al decreto-legge decaduto. Si è avuto in passato un caso per il quale il 90 per cento degli effetti previsti dal decreto si sono verificati dopo la bocciatura del decreto stesso. Si tratta del famoso decreto in materia petrolifera che fu bocciato dal Parlamento quando il 90 per cento delle somme stanziare era già stato speso. Purtroppo è questo un effetto perverso che si determina a seguito di certi provvedimenti.

Vorrei soffermarmi in ultimo sui problemi attinenti al fondo petrolifero. Infatti — come è già stato detto in Commissione e non dovrebbe esserci bisogno di ripeterlo — è evidente che con l'istituzione del fondo compensativo delle oscillazioni del prezzo del petrolio si voleva evitare l'assurdo e continuo altalenare del prezzo della benzina. Dopo i tanti aumenti e le tante diminuzioni del prezzo del petrolio, avevamo finalmente trovato una soluzione costituendo, appunto, tale fondo di oscillazione che ha raggiunto, è bene ricordarlo, la somma di 1000 miliardi. Lo scopo di questo fondo è quello di non gravare sul contribuente ad ogni minimo aumento del prezzo della benzina attingendo dalle riserve fornite da questo fondo.

La cosa assurda, a questo punto, è che il Governo attinga da questo fondo per le più svariate esigenze finanziarie. Ha attinto 250 miliardi per le elezioni; certo, le elezioni anticipate hanno provocato una spesa con prevista nel bilancio dello Stato, ma è veramente inconcepibile che il Governo abbia attinto questa somma dal fondo di oscillazione del prezzo petrolifero. Non deve essere questo un fondo per tutti gli usi e il Governo non può permettersi di usarlo in questa maniera. Non deve essere consentito al Governo di trasferire da un capitolo all'altro del bilancio dello Stato fondi che hanno una precisa finalizzazione. Se lo facesse un privato, verrebbe certamente condannato per appropriazione indebita. Il Parlamento esiste anche per censurare le irregolarità compiute dal Governo; per questo affermiamo con la massima energia in questa sede che il Governo non deve più attingere a questo fondo.

Come ho già ricordato, l'ammontare del fondo aveva toccato i 1000 miliardi: 185 sono già stati utilizzati per il precedente decreto, 197 vengono utilizzati con l'articolo 7 e si parla addirittura di una ulteriore utilizzazione della differenza perchè esiste addirittura una riserva. Esiste addirittura una prenotazione. Il Governo fa le prenotazioni come se dovesse prendere un treno. Il Governo prenota una parte delle risorse del fondo per il finanziamento delle spese relative alla forza militare in Libano.

Non voglio aggiungere altro, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo. Ho voluto fare dei rapidissimi *flash* sui punti che maggiormente evidenziano l'assurdità di questo provvedimento. Il mio Gruppo ha sottoposto tutto ciò all'attenzione del Parlamento e voterà contro questo provvedimento anche se alcune norme sarebbero giuste — per carità! —; ma di fronte ad un provvedimento così farraginoso dobbiamo esprimere il nostro dissenso per dare un segnale al Governo, perchè sappia che non deve ripetere cose di questo genere, come giustamente è stato detto nell'ordine del giorno che trova il nostro consenso, perchè puntualizzi in modo esemplare questa situazione.

Non possiamo accettare che il Governo compia degli abusi nella decretazione d'urgenza e per di più li porti avanti in questa maniera, costringendo ad un lavoro assurdo il Parlamento che deve assolvere i propri doveri con coscienza, con onestà, senza trascurare gli approfondimenti necessari e doverosi da parte di ogni parlamentare.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Sabbata. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo esaminando mostra uno stato di dissesto nel modo di governare che è molto grave. Mi riferisco all'argomento che è stato più volte portato in Aula ed in Commissione da varie parti politiche circa l'eterogeneità delle materie che sono contenute nel decreto-legge che oggi dovrebbe essere convertito.

In realtà, vi possono essere accorpamenti di materie per le più varie connessioni — non è questo che in linea di principio può scandalizzare — e vi possono essere, voglio aggiungere, anche delle connessioni non oggettive, sebbene questo debba essere un criterio eccezionale, che si riferiscono a situazioni in cui la gestione di determinati interessi può stimolare effetti di simpatia in altri interessi, effetti che devono essere contemporaneamente o immediatamente regolati. Questo è già un esempio discutibile e non sempre ragioni di questo genere debbono portare all'accettazione. Comunque, in questo caso dobbiamo andare più in là, dobbiamo chiederci dov'è la connessione. Tale connessione risiede nella scadenza di termini nelle materie più varie, nel contemporaneo maturare di talune urgenze. Ma questa è una connessione del tutto occasionale, è una connessione che peraltro trasforma il decreto-legge — per intenderci — in un pubblico elenco di colpe, in una sorta di diario della vergogna. Tutto ciò è conforme — c'è da chiedersi — alla lettera ed allo spirito della Costituzione?

Ieri sera è stato superato lo scoglio della necessità e dell'urgenza, ma adesso è il momento di esaminare il contenuto di tale provvedimento senza escludere un esame di co-

stituzionalità formale e sostanziale. Il primo rilievo è proprio questo. Non è un corretto esercizio dei poteri costituzionali accorpare materie del tutto eterogenee, costringendoci perciò ad un voto unico su materie che per la loro eterogeneità non consentono una valutazione sintetica. Di queste esigenze — non dobbiamo dimenticarlo — si rende interprete anche il Regolamento del Senato che pone un argine all'introduzione di materie estranee in testi che sono già all'esame di questo ramo del Parlamento. Il Regolamento è fonte di diritto costituzionale ed invece il Governo crede di non trovare in esso alcun limite. Quindi, il Senato deve rifiutare un esercizio del potere legislativo che non gli consenta, in sede di conversione, l'esercizio delle proprie funzioni secondo criteri definiti dal proprio Regolamento, cioè secondo criteri di correttezza costituzionale.

Infatti, questo provvedimento che regola una serie di materie per alcune delle quali l'urgenza e la obiettività vanno positivamente valutate, finisce per essere — come già è stato osservato — uno strumento di prevaricazione nei confronti dell'opposizione in prima linea, ma diventa anche, in conseguenza, uno strumento di prevaricazione di tutte le forze che sono qui rappresentate, quella prevaricazione che il Regolamento non consente, ma che può essere realizzata aggirando le norme del Regolamento stesso mediante il ricorso ad un decreto-legge.

Tutto ciò naturalmente corrisponde anche a valutazioni che devono essere effettuate in senso più strettamente legislativo e che conducono ad una dichiarazione di insoddisfazione. Infatti in questo modo non solo non si risolvono i problemi, ma non si pongono neanche le basi per risolverli, anzi in molti casi li si complica. Così la soluzione di certe questioni viene resa più difficile impedendo addirittura l'attuazione della Costituzione. Mi riferisco anzitutto al comma primo dell'articolo 1 del decreto-legge, che fa seguito ad una serie di rinvii in materia di acquisizione da parte delle regioni dei poteri derivanti, nel settore dei bacini idrografici interregionali, dalla delega disposta dal

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (dunque più di 6 anni fa).

Il decreto indicava un termine finale entro il quale il Governo era tenuto a realizzare un piano idrografico ed aggiungeva che, con l'entrata in vigore del piano medesimo, i poteri in questo campo sarebbero passati alle regioni. Si affermava inoltre che, qualora il piano non fosse stato adottato, tali poteri si sarebbero dovuti considerare acquisiti alle regioni.

Il termine indicato dal decreto è stato più volte rinviato. Ci troviamo di fronte alla volontà del Governo di rinviarlo ancora, ma questa volta la proroga viene operata in modo diverso, anzi si sopprime ogni indicazione relativa al termine e si propone che i poteri di cui parliamo vengano trasferiti alle regioni solo quando il piano entrerà in funzione. Da questo atteggiamento si evince che, in realtà, più passa il tempo e minori sono le possibilità che si giunga alla elaborazione del piano. Possiamo dire chiaramente che il piano non si farà.

Ora, mi chiedo: è accettabile questo? Si può accettare che il Governo assuma un siffatto atteggiamento, che in pratica dica che il piano previsto dalla legge non si farà più? Certo questo non viene detto esplicitamente, ma tale è il senso del provvedimento che in pratica dichiara l'incapacità del Governo, la sua mancanza di volontà nel realizzare il piano. Questo metodo non può che essere respinto.

Un caso analogo si pone nelle parti successive del decreto ed il Presidente mi consentirà di illustrare i singoli articoli anche perchè questo mi permetterà di ridurre il tempo di esame degli emendamenti. Per quanto riguarda il quinto comma dello stesso articolo 1, ricorderò che il Governo aveva previsto, con la legge del 2 agosto 1982, n. 528, che, una volta riorganizzato in modo più moderno il gioco del lotto, si sarebbe dovuto procedere all'assunzione del personale addetto al vecchio servizio. Ora il termine di riassunzione nei ruoli dello Stato viene differito al 31 dicembre 1984 perchè, dice il Governo, occorre ancora tempo. Ma come?! Il tempo passato dal 2 agosto 1982, secondo le dichiarazioni del Governo, era

congruo, e adesso ce ne vuole addirittura di più di quanto è stato considerato congruo la prima volta. Io credo che la conseguenza debba essere il rifiuto del Parlamento di accettare una proposta inverosimile di questo genere.

Bisogna sopprimere questo comma e bisogna riconoscere i diritti del personale durante il tempo in cui il Governo riuscirà a porre in essere le condizioni per gestire in modo più moderno il giuoco del lotto.

Analogamente si deve dire per ciò che riguarda il secondo comma dell'articolo 2: il fondo compensativo delle oscillazioni sulle quotazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi non può essere usato secondo le linee previste in questo decreto-legge e la 5ª Commissione lo ha riconosciuto, suggerendo che, prima di usare il fondo, siano modificate le norme che presiedono alla sua struttura, altrimenti ci troveremo ad usare, per impegni di spesa a carico del bilancio, un fondo che deve servire alla compensazione delle oscillazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi. Non è stato poi valutato se questo fondo finirà con l'essere prosciugato da queste variazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi, per cui, dato che non è stata effettuata una precedente valutazione, potremmo trovarci senza mezzi: avremo così una gestione abnorme, costituzionalmente non consentita, del bilancio.

All'articolo 4 il Governo ha considerato alcune esigenze acute del servizio sanitario nazionale e ne ha trascurate altre che invece con i nostri emendamenti intendiamo proporre.

Vi sono poi le norme che riguardano la finanza locale, anche queste incoerenti e incomplete. Per questo rinvio all'esame degli appositi emendamenti che sono stati presentati e aggiungo solo alcune brevi conclusioni sull'atteggiamento che il Gruppo comunista intende assumere a proposito di questo provvedimento.

Abbiamo dichiarato nelle sedi opportune, nelle più varie e prima di tutto all'interno del Parlamento, che la nostra non è una opposizione pregiudiziale: infatti non solo intendiamo appoggiare gli atti e i progetti o le loro parti che condividiamo, ma cer-

cheremo di migliorare quello che non condividiamo e di ridurre il danno di ciò che è negativo.

Tutto ciò è possibile senza mutare l'atteggiamento fermo di opposizione e senza attenuarlo, rendendo ragione piena del fatto che un provvedimento o un atto negativo, anche dopo il miglioramento o l'attenuazione di alcuni aspetti più negativi, continua a raccogliere un voto contrario come quello che per le ragioni dette esprimeremo a conclusione dell'esame di questo provvedimento. Respingiamo infatti il ricatto che ci viene offerto con l'includere in un provvedimento problemi e soluzioni di questioni che sono accettabili e una serie di altre questioni che non sono accettabili; inoltre, molte urgenze sono determinate da colpevole inerzia, insufficienza o negligenza del Governo che una opposizione non può condividere e di fronte alla quale deve, nel suo proprio diritto e dovere, conservare un atteggiamento libero di opposizione.

Credo di poter esprimermi, signor Presidente, anche sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione. Esso rappresenta il riassunto di un atteggiamento emerso da ogni parte nel dibattito in Commissione, raccoglie l'esigenza di ottenere un modo di legiferare più conforme alla Costituzione ed un confronto più meditato e fruttuoso all'interno del Senato, eliminando l'esame contestuale di materie del tutto eterogenee.

L'adesione del Gruppo comunista è quindi piena e convinta, trattandosi di richieste rivolte ad ottenere un migliore funzionamento dell'istituto parlamentare.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

all'atto della conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, il quale, all'articolo 1, comma quarto, proroga la gestione governativa della ferrovia adriatico-sangritana,

invita il Governo a che:

1) al più presto la gestione stessa sia autorizzata ad assumere l'esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi della ferrovia, ivi compresi quelli attualmente in concessione alla società FAA, su affidamento dell'ente competente e previo richiamo, da parte di quest'ultimo, del *deficit* di bilancio;

2) l'incarico di commissario governativo sia attribuito ad un funzionario della carriera tecnica della Direzione generale della MCTC, avente la qualifica di dirigente generale, il quale, per il periodo di espletamento dell'incarico, sarà collocato nella posizione di fuori ruolo.

9.137.2 JERVOLINO RUSSO, DE CINQUE, ACCILI, FRACASSI

Invito i presentatori a illustrarlo.

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, prendo brevemente la parola per illustrare l'ordine del giorno che affronta due problemi di vitale importanza per la ferrovia Sangritana, di cui si parla al quarto comma dell'articolo 1.

L'ordine del giorno si divide sostanzialmente in due parti: la prima è relativa all'attuale situazione dei mezzi con i quali viene gestito il servizio della ferrovia Sangritana, esercitato in parte con mezzi ferroviari su binario, in parte con linee automobilistiche integrative o sostitutive del servizio ferroviario.

Queste linee automobilistiche integrative o sostitutive delle linee ferroviarie sono in parte amministrate dalla stessa gestione commissariale governativa che gestisce le ferrovie ed in parte, ma rimanendo sempre integrative e sostitutive del servizio ferroviario (del resto, il sottosegretario alle finanze è abruzzese e quindi ritengo di illustrare al Governo cose che il Governo dovrebbe conoscere meglio di quanto non le conosca io) sono amministrate da un'altra società privata, dalla FAA.

Tale situazione genera, naturalmente, una notevole confusione nel servizio e notevoli

disagi per l'utenza, oltre a notevoli disparità di trattamento del personale che opera all'interno dello stesso servizio. Di conseguenza, anche in questi ultimi giorni, ci sono state agitazioni da parte dei dipendenti delle autolinee della FAA ed era in forse lo stesso pagamento dello stipendio.

Per questo, con l'ordine del giorno presentato da me e dagli altri colleghi democristiani dell'Abruzzo, si chiede che tutte le autolinee sostitutive o integrative dei servizi su binario della ferrovia Sangritana siano amministrate dalla gestione commissariale governativa.

A tal proposito vorrei rilevare che vi è una giurisprudenza già consolidata del Consiglio di Stato in base alla quale le autolinee sostitutive ed integrative di competenza regionale possono essere amministrate da gestioni governative purchè l'ente concedente, cioè la regione, abbia provveduto al ripiano dell'eventuale *deficit*.

A tal proposito voglio ricordare ai colleghi che, con un documento del 21 settembre 1983, il consiglio regionale d'Abruzzo si è impegnato a ripianare il *deficit*, peraltro non notevole, della società FAA. Sembra quindi che sussistano tutte le condizioni giuridiche per giungere alla soluzione che, con il nostro ordine del giorno, auspichiamo.

Il secondo problema sollevato dall'ordine del giorno riguarda anch'esso una questione importante per il corretto funzionamento della ferrovia.

Attualmente riveste le funzioni di commissario governativo un funzionario tecnico della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Questa soluzione ci sembra corretta. Ci sembra cioè giusto che sia un tecnico a gestire un servizio che presenta notevoli problemi tecnici.

Però questo funzionario non ha un livello sufficiente per il compito che deve espletare, non comunque pari a quello di altri funzionari che assolvono analoghi compiti in altre ferrovie — per esempio nella gestione governativa della ferrovia centrale umbra — e per di più non ha la possibilità di essere impegnato a tempo pieno presso la ferrovia Sangritana. Noi chiediamo che

abbia la qualifica di dirigente generale pari, cioè, a quella del commissario della gestione governativa della ferrovia centrale umbra. Anzi, ricordo che addirittura, in questo caso, vi sono due dirigenti generali, uno tecnico e uno amministrativo; noi ne chiediamo uno tecnico, che possa impegnarsi a tempo pieno per risolvere i problemi della ferrovia. Devo dire che in senso favorevole sia all'una che all'altra questione sollevate dal nostro ordine del giorno si è già pronunciata con apposito documento, di recente, nell'agosto di quest'anno, la direzione generale della Motorizzazione civile.

Certamente non riteniamo di risolvere tutte le questioni della ferrovia Sangritana, che sono numerose e gravissime, con la soluzione dei problemi prospettati nel nostro ordine del giorno. Però riteniamo che le soluzioni proposte possano essere un contributo sulla via della soluzione. Per questo confidiamo che anche il Governo — mi pare di aver ascoltato già un parere favorevole da parte del relatore — dia parere favorevole e che i colleghi vogliano accogliere il nostro ordine del giorno che del resto, nella prima parte, per quanto riguarda la gestione delle autolinee da parte della FAA, è stato sollecitato non più tardi di due giorni fa dai sindacati dei dipendenti CGIL-CISL-UIL. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

SAPORITO, relatore. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale. Sono ovviamente favorevole all'ordine del giorno presentato dalla Commissione e altresì a quello presentato dai senatori Jervolino Russo ed altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le critiche mosse al decreto che stiamo discutendo sono in parte condivisibili. Alcune possono sembrare legittime, ma, se-

condo noi, non tali da giustificare la opposizione alla conversione in legge del decreto e comunque non tengono conto delle conseguenze negative che si avrebbero se il decreto non fosse convertito. Un dato a noi sembra certo: il decreto vuole incidere su alcune realtà importanti del paese. C'è il problema, che il senatore Jervolino Russo ha sottolineato, molto rilevante della gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana, un problema che sta diventando drammatico e di questo parlerò a conclusione per quanto attiene all'ordine del giorno presentato. C'è il problema della immissione in ruolo presso gli uffici finanziari del personale del lotto, c'è una importanza complessiva del decreto il quale provvede alla disciplina di alcune situazioni per le quali, lo sottolineo, sono urgenti e improcrastinabili le decisioni. Comunque a noi pare che esso si muova nella logica e nella strategia del risanamento che il Governo vuole portare avanti.

In particolare, si tratta di soddisfare esigenze della pubblica amministrazione — e in questo c'è una certa omogeneità nel decreto — di assicurare i finanziamenti necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali anticipate, di sospendere i termini per gli adempimenti fiscali nelle zone colpite da calamità naturali, di provvedere a modificare il regime tributario della benzina al consumo e, appunto, di immettere in servizio presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica delle finanze il personale del lotto per consentire, nelle more, di espletare gli adempimenti connessi con l'attuazione del nuovo sistema di effettuazione del gioco del lotto, affidato ai Monopoli dello Stato, mediante l'utilizzo del sistema automatizzato.

A questo proposito, rispondendo alle critiche venute dal Gruppo comunista, faccio di nuovo presente, come ho fatto in Commissione, che lo stato di attuazione della legge non consente oggi di rispettare i termini che la legge stessa prevede. Esiste un progetto di regolamento che una apposita commissione del Ministero delle finanze ha elaborato e ha trasmesso al Tesoro per il parere, acquisito il quale si è poi trasmes-

so il tutto al Consiglio di Stato, che soltanto in data 7 settembre lo ha di nuovo trasmesso con una serie di osservazioni al Ministero delle finanze. Quindi si tratta di recuperare il tempo perduto. Poi ci sarà l'appalto concorso per l'installazione dei terminali che saranno 10.000.

Dal momento che il progetto non sarà realizzato contestualmente, si tratterà poi di scegliere le regioni e, all'interno delle regioni, le province, i punti operativi nei quali collocare questi terminali. È un'operazione molto importante, sulla quale il Parlamento si è pronunciato ma che, ripeto, ha ancora bisogno di tempi tecnici abbastanza lunghi. Ecco quindi la proposta di giungere al 31 dicembre 1984. Far passare il personale del lotto così, semplicemente, avulso da questa strategia che il Parlamento ha voluto individuare, mi sembra un errore che comunque avrebbe delle notevoli ripercussioni negative.

Per quanto attiene all'articolo 2, già il relatore faceva presente che si tratta del finanziamento delle operazioni delle consultazioni elettorali a carico del fondo compensativo delle oscillazioni dei prezzi dei prodotti petroliferi. Dal punto di vista tecnico l'operazione è certamente corretta: si tratta di destinazioni specifiche di entrate tributarie. Dal punto di vista politico noi pensiamo che per il futuro la gestione debba essere più oculata e quindi riteniamo che alcune linee già emerse in questo dibattito possano essere accolte.

L'articolo 6, del quale ha parlato reiteratamente il relatore, provvede a diversificare in generale i termini di scadenza al 31 maggio di taluni adempimenti di natura fiscale per tutti i soggetti residenti nei comuni colpiti da calamità naturali nella scorsa primavera. Tale termine è stato differito al 15 settembre. Nel decreto è stato altresì differito, per le amministrazioni comunali nel cui territorio tali eventi si sono verificati, il termine per la deliberazione del bilancio e della sovrimposta di soggiorno, nonché per l'istituzione della sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati.

Alcune proposte sono state accolte dal Governo e dalla Commissione. Mi riferisco

in particolare ad una proposta che a noi è sembrata rilevante: quella di inserire tra questi comuni anche quelli che hanno deliberato la sovrimposta prima dell'entrata in vigore del decreto. Un emendamento proposto al riguardo secondo noi viene incontro ai comuni che hanno manifestato la volontà politica di aderire ad una impostazione legislativa. Peraltro l'orientamento del Ministero delle finanze è molto omogeneo: per quanto riguarda i comuni che hanno rimesso l'atto deliberativo dopo il 31 luglio, il Ministero delle finanze, nel decreto che deve essere ancora discusso e convertito, prevede la estensione al 24 settembre dei termini di cui al decreto-legge n. 55 del 1983.

Lo spostamento dei termini ci trova consenzienti: in generale potrebbe determinare incertezza, però, in particolare, si tratta di comuni che hanno manifestato una loro volontà politica e comunque si tratta di nuove entrate, per cui non si deve penalizzare la situazione degli enti locali che hanno dimostrato un grande senso di responsabilità e anche una certa efficienza. Infatti sono soltanto 43 su 8.077 i comuni che hanno deliberato dopo il 31 maggio, e comunque prima del 12 agosto; invece, per quanto riguarda i 1500 comuni che hanno fatto pervenire l'atto deliberativo successivamente, provvede il decreto di cui abbiamo parlato. Per quanto concerne gli elenchi di questi comuni, abbiamo notizie precise di cui abbiamo fornito la Commissione: si tratta appunto di 43 comuni, alcuni dei quali di una certa rilevanza e importanza. Le modifiche proposte all'articolo 8 sono di carattere marginale e vanno incontro alle esigenze degli enti locali.

Infine, per quanto concerne gli ordini del giorno, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno della Commissione che mette in evidenza una serie di considerazioni che condividiamo e che riguardano i decreti-legge, la decretazione di urgenza, la onnicomprensività dei decreti e quindi una linea, che ci sembra molto corretta, sulla quale il Governo viene invitato ad operare. Vi è poi l'ordine del giorno illustrato dal senatore Jervolino Russo che tratta della

gestione governativa della ferrovia Adriatico-Sangritana. A tale riguardo, esprimo parere favorevole alla parte relativa alla gestione che deve essere autorizzata ad assumere l'esercizio di servizi automobilistici sostitutivi ed integrativi delle ferrovie, un fatto importante che di per sé — e qui ha ragione il senatore Jervolino Russo — non risolve tutti i problemi, ma viene incontro all'esigenza dell'efficienza e della funzionalità della ferrovia che serve non soltanto all'Abruzzo ma ad una impostazione dei trasporti di carattere interregionale. La seconda parte affonda nei dettagli. Non mi pare che debba essere compito del Parlamento affondare nei dettagli e indicare linee operative al Ministero. Esprimo quindi parere favorevole solo per la prima parte, invitando il senatore Jervolino Russo a modificare l'ordine del giorno nel senso di ritirare la seconda parte.

PRESIDENTE. Senatore Jervolino Russo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

JERVOLINO RUSSO. Signor Presidente, per quanto mi riguarda, accetto il suggerimento del Governo. Ritiro la seconda parte dell'ordine del giorno, ma insisto per la votazione della prima parte.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

SAPORITO, relatore. La Commissione insiste per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Chiedo la parola, signor Presidente, per motivare l'astensione del Gruppo comunista riguardo all'ordine del giorno proposto dalla collega Jervolino Russo. Già il collega De Sabbata ha ampiamente motivato le critiche del Gruppo dei senatori comunisti al decreto in esame, provvedimento che si presenta farraginoso, infarcito di materie eterogenee. Vi è un difetto di logica unitaria nell'intero provvedimento, difetto che è gravemente lesivo, anche, della correttezza e della serietà che dovrebbero caratterizzare i lavori del Parlamento. In questo stato di confusione si colloca l'ordine del giorno in esame del quale, peraltro, mi risulta che i colleghi della Commissione abbiano avuto conoscenza solo in questo momento.

Riconosciamo che è reale il problema della definitiva soluzione delle questioni relative alla ferrovia Adriatico-Sangritana, ma nonostante sia stata ritirata la seconda parte dell'ordine del giorno, riteniamo di confermare la nostra astensione in quanto, noi pensiamo, è l'intera questione del riordino delle ferrovie in concessione, questione grave per il nostro paese, che deve essere rapidamente affrontata in modo unitario ed organico dal Parlamento. Esistono quattromila chilometri di ferrovie concesse in Italia, molte di esse stanno attraversando difficoltà analoghe e forse addirittura più gravi di quelle qui pure giustamente richiamate; abbiamo perciò già chiesto, nell'incontro con il Ministro svoltosi ieri mattina in sede di 8ª Commissione, che il nodo delle ferrovie concesse venga posto all'esame del Parlamento per una sua soluzione definitiva da ricercarsi, secondo una logica economica e di sviluppo, d'intesa con le regioni. Riteniamo quindi corretto rinviare anche le questioni contenute nell'ordine del giorno Jervolino Russo a quel momento di verifica e di decisione. Per questi motivi annuncio l'astensione del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Jervolino Russo e da altri senatori, limitata-

mente alla prima parte, fino alle parole « del deficit di bilancio ».

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Avverto che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1:

Sopprimere il primo comma.

- 1.1 DE SABBATA, MAFFIOLETTI, COSSUTTA, FLAMIGNI, PERNA, STEFANI, TARAMELLI, BONAZZI

Sopprimere il comma (5).

- 1.2 SEGA, DE SABBATA, CALICE, COSSUTTA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, PERNA, STEFANI, TARAMELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE SABBATA. Ho già illustrato l'emendamento 1.1 nel corso del mio precedente intervento, censurando l'atteggiamento del Governo. Intendo sinteticamente ricordare che con questo comma non solo si differisce l'acquisizione da parte della regione dei poteri sulla gestione dei bacini idrografici interregionali, ma si toglie quel punto di arresto, già previsto nel provvedimento del 1977, che attribuiva questo potere alle regioni anche in mancanza di un piano approvato dal Governo.

Desidero ricordare che questo meccanismo è stato previsto in un testo di legge adottato dal Governo nell'esercizio della de-

lega, cioè il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Si tratta quindi di un vero e proprio passo indietro nell'attuazione della Costituzione e in particolare per quella parte della Costituzione che prevede l'attribuzione dei poteri alle regioni con l'accrescimento della capacità di azione delle autonomie.

A mio parere, quindi, questo comma va soppresso.

SEGA. Signor Presidente, come lei sa, la ristrutturazione del gioco del lotto si è imposta non solo per l'arcaica struttura di tale gioco, ma a seguito della situazione insopportabile degli addetti alle ricevitorie costretti ad operare in una condizione anacronistica e a lavorare in locali fatiscenti, esposti alle violenze, ai furti ed alle rapine. Sono noti i ricorrenti fatti di sangue a danno dei ricevitori, soprattutto nelle grandi città meridionali.

In sede di discussione della legge n. 528, il Governo aveva categoricamente assicurato che tutti gli adempimenti sarebbero stati assolti entro sei mesi; senonchè il Governo adesso ci dice che di tutto questo non è stato fatto nulla. Quanto ha detto il relatore e quanto è stato affermato dal rappresentante del Governo non corrisponde al vero perchè non si sono assolti gli adempimenti previsti, per cui questa legge di riordino, di riorganizzazione e ammodernamento rischia di essere rinviata alle calende greche. Le conseguenze di tale inadempienza governativa si scaricano inoltre sul personale del lotto, facendo perdurare una situazione insostenibile ed esplosiva.

Riteniamo che in ogni caso il personale, a norma dell'articolo 22 della legge di riordino, debba essere inquadrato nei ruoli organici del personale del Ministero delle finanze. Per questi motivi proponiamo con il nostro emendamento la soppressione del quinto comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, già nella relazione avevo accennato che su

questo articolo la Commissione si era soffermata perchè il Gruppo comunista aveva già in quella sede richiesto di sopprimere il primo comma.

Capisco innanzitutto la motivazione di ordine politico avanzata dal collega De Sabbata, ma vorrei che egli cercasse di comprendere la sostanza di questo articolo. Non si tratta infatti di prorogare tutti i termini previsti dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 (e quindi non vengono sconvolte tutte le procedure previste nell'articolo 89), ma si prorogano semplicemente i termini, già peraltro oggetto di proroga nella legge n. 945 del 28 dicembre 1982. Si chiede cioè la proroga della potestà del Governo di delegare alle regioni le competenze in materia di opere e di servizi per bacini non a carattere interregionale. Quindi, se l'interpretazione del primo comma dell'articolo 1 fosse nel senso di abolire completamente tutto il disegno, direi piuttosto complesso, previsto dall'articolo 89, il relatore sarebbe d'accordo con il senatore De Sabbata. In realtà, si tratta di prorogare semplicemente l'esercizio della delega alle regioni che peraltro, trattandosi di delega, è un fatto revocabile, direi quasi discrezionale nell'esercizio; quindi può essere condizionato ed il legislatore secondo l'interpretazione che il relatore ha dato al primo comma dell'articolo 1, in effetti non fa altro che condizionare l'esercizio di questa delega. Quindi, si tratta soltanto della delega alle regioni e non di un ulteriore trasferimento alle stesse. Per questo motivo devo ribadire che la soppressione del primo comma dell'articolo 1 farebbe venir meno anche la logica del secondo comma dello stesso articolo. Infatti, nel momento in cui si vanno a prorogare i termini fino alla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, è comprensibile la disposizione di agevolazioni contenuta nel secondo comma dello stesso articolo 1, che, per le opere idrauliche di seconda e di terza categoria, in base alla legge del 1904, anzichè mettere a carico di privati o di consorzi alcuni oneri, stabilisce che le nuove opere, i nuovi servizi, i lavori di manutenzione, relativi ad opere idrauliche, classificate o classificabili nella secon-

da o nella terza categoria, sono a carico dello Stato e addirittura poi precisa che non sono ripetibili gli oneri già anticipati dallo Stato, nè è ammesso il rimborso di quelli prestati dall'Erario.

Come dicevo dunque, dovremmo prevedere la caduta anche di questa seconda parte del primo comma, il che farebbe venire meno la motivazione a base dell'articolo 1. Per questo motivo, mi permetterei di chiedere al presentatore di ritirare l'emendamento. Eventualmente in ordine allo spostamento *sine die* — che tra l'altro *sine die* non è perchè la ristrutturazione dei lavori pubblici è un fatto ben precisato nei contenuti — capirei la posizione di qualche collega che dicesse: cerchiamo di agganciare questo termine per l'esercizio della delega a momenti più precisi. Il relatore sarebbe disponibile eventualmente ad esaminare una richiesta in questi termini. Per il resto deve ribadire che l'emendamento così come proposto dal senatore De Sabbata e dagli altri colleghi del Partito comunista non può essere accettato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.2, sono contrario per le motivazioni che ho esposto nella relazione orale.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ritengo, per quanto riguarda il primo emendamento, che non si tratti di proroga pura e semplice, ma di una proroga vincolata alla data di entrata in vigore delle norme di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, come peraltro era già previsto. Ciò è molto importante al fine di alcune brevissime considerazioni che mi accingo a svolgere. Siamo, a mio avviso, in una fase di ripensamento dei rapporti tra Stato e regioni in settori molto rilevanti, tra i quali quello di cui ci stiamo occupando. Mi sembra sbagliato in questa fase scollegare l'attività delle regioni dal progetto di ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici, progetto al quale già nella passata legislatura si stava lavorando all'interno della Commissione lavori pubblici, con importanti innovazioni di carattere strutturale.

Circa il problema dei bacini idrografici, esso è complesso e ha bisogno di una fase di riflessione da parte del Governo e delle regioni; è un problema interregionale per cui si avverte l'esigenza di arrivare ad organismi interregionali. Trasferire, però, il personale alle regioni senza aver risolto a monte questo problema ci sembra estremamente sbagliato. Per tutto questo il Governo esprime parere contrario.

Per quanto riguarda il secondo emendamento — l'ho già detto nella mia replica — credo che anche qui sia sbagliato da parte del senatore Segà insistere sulla soppressione; lo stato di attuazione della legge — lo voglio ancora sottolineare — non consente di rispettare i termini. Bisogna che le osservazioni fatte dal Consiglio di Stato trovino l'amministrazione finanziaria d'accordo nelle risposte. Si tratta quindi di guadagnare tempo e non di continuare a perderlo nel prossimo futuro; si tratta di fare in modo che i diecimila terminali, che debbono essere installati, vedano delle priorità precise per quanto riguarda la scelta delle regioni, delle province e dei punti operativi.

Non capisco l'insistenza su questa soppressione. Abbiamo tenuto presenti questi elementi, per cui diciamo che bisogna spingere affinché questi terminali vengano installati dopo la realizzazione di alcuni adempimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato e da parte anche di altri enti interessati. Anche su questo emendamento quindi il Governo esprime parere contrario.

PISTOLESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTOLESE. Signor Presidente, molto brevemente perchè l'argomento è di notevole importanza e ne abbiamo parlato molte volte in quest'Aula, per cui non possiamo con un emendamento modificare tutta la prassi e l'impostazione legislativa che è stata data a questa materia. Sappiamo che per i bacini idrogeografici interregionali è stata concessa una proroga per dar modo di determinare qual è la vera impostazione da dare al pro-

blema, perchè quasi tutti i bacini sono inter-regionali, quindi uno spostamento o un trasferimento di questo potere ad una sola regione può determinare complicazioni di ordine notevolissimo. Non è possibile nella maniera più assoluta trasferire *sic et simpliciter* la materia alle regioni, perchè di competenza regionale, senza tener conto che la maggioranza dei bacini idrogeografici interessano varie regioni. Dovremmo creare allora degli organismi interregionali per la tutela degli interessi dei cittadini delle varie regioni. Se noi dovessimo in questo momento, così come si propone, sopprimere il comma, avremmo automaticamente il passaggio alle regioni di tale competenza; ma a quale regione? Si pensi ai problemi relativi alle acque che vengono deviate dalla Basilicata alla Puglia assetata, problemi che si intersecano. Volete che si risolvano automaticamente con una lotta tra le regioni? Ecco perchè, fin quando non interverrà una disciplina organica e precisa in materia, con idee chiare su ciò che si intende fare, non è possibile sopprimere questo regime provvisorio che tutela un po' tutti e andare *sic et simpliciter* al trasferimento di alcune competenze alle regioni.

Questi sono i motivi per cui preannuncio di votare contro l'emendamento 1.1, essendo favorevole al mantenimento del primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, intende accogliere l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 1.1?

DE SABBATA. Signor Presidente, accogliendo l'invito del relatore, sono disposto a ritirare l'emendamento purchè ne venga presentato un altro tendente ad aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: « e comunque non oltre il 30 giugno 1984 ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, poichè in questa fase solo il Governo e la Commissione possono presentare nuovi emendamenti, intende proporre uno lei nel senso indicato dal senatore De Sabbata?

SAPORITO, relatore. Ho detto al senatore De Sabbata che avrei capito un emendamento che avesse indicato con maggior precisione la data, ma in questa fase non intendo presentare emendamenti. Pertanto mi rimetto al Governo.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è contrario. Ho già detto che è nostra intenzione proporre non una proroga pura e semplice, ma una proroga vincolata alla ristrutturazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Senatore De Sabbata, insiste per la votazione dell'emendamento 1.1?

DE SABBATA. Sono costretto ad insistere e prendo atto che l'invito del relatore era puramente verbale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Sega e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento presentato all'articolo 2:

Sopprimere il comma.

2.1 **DE SABBATA, CALICE, COSSUTTA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, PERNA, STEFANI, TARAMELLI**

Invito i presentatori ad illustrarlo.

DE SABBATA. Con l'emendamento 2.1 si ripropone la soppressione di un vero e proprio errore di carattere costituzionale relativo al bilancio. Trattandosi di un errore

di carattere costituzionale occorre porre rimedio.

Ricordo che anche la Commissione bilancio ha fatto, in questo senso, un'osservazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SAPORITO, relatore. Esprimo parere contrario.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 4:

Sostituire le parole: « ferma restando la consistenza delle relative dotazioni organiche alla data stessa » *con le altre:* « se relativi a vacanze organiche ».

4.1 **SANDULLI**

Aggiungere in fine il seguente periodo:

« Nel servizio sanitario nazionale sono consentite le assunzioni per sostituzione di personale di ruolo e di personale non di ruolo che occupava posti vacanti nelle piante organiche definite ai sensi della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che abbia lasciato o lasci il servizio nel corso dell'anno 1983 ».

4.2 **ROSSANDA, IMBRIACO, RANALLI, MERIGGI, GROSSI, CALÌ, BONAZZI, DE SABBATA**

Invito i presentatori ad illustrarli.

SANDULLI. Signor Presidente, la legge finanziaria dispone, all'articolo 9, che durante l'anno 1983 tutte le pubbliche amministrazioni e in generale tutti i comparti del pubblico impiego non possono procedere ad as-

sunzioni, anche temporanee, a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate.

Si tratta quindi di una norma drastica che si inserisce in quel principio di rigore che già quando fu approvata la legge finanziaria 1983 era entrato nello spirito generale della legislazione.

Ora, l'articolo 4 del decreto in esame, nella sua formula attuale, mentre garantisce la non alterazione delle dotazioni organiche, tuttavia non garantisce che non si conferiscano incarichi, oltre gli organici. In questo modo, oltre a violare i principi della legge finanziaria e oltre a rischiare di creare nuovo precariato, la disposizione viene ad incidere fortemente su quel principio di rigore al quale si ispira, sin dalle sue prime battute, l'attuale legislatura.

Per questa ragione ho presentato l'emendamento 4.1.

R O S S A N D A . Ricordo all'Assemblea che da quando è stato votato l'articolo 9 della legge finanziaria che decretava il blocco delle assunzioni, si sono creati disagi molto gravi nei servizi ospedalieri e territoriali della sanità perchè esso comportava anche il blocco del *turn over*.

Specialmente nel settore dell'assistenza diretta c'è un *turn over* molto alto, del 5-6 per cento, tra gli infermieri. Con la norma della legge finanziaria si è perduta la possibilità di assumere anche i diplomati di giugno in sostituzione di coloro che cessano dal servizio e quindi il livello di qualificazione dei nostri servizi non è aumentato.

Non si è trattato quindi di un provvedimento capace di qualificare i servizi sanitari pubblici e nemmeno in realtà si è trattato di un provvedimento di reale economia perchè questo personale e anche le richieste di prestazioni hanno finito per essere dirottati ai servizi privati e questi servizi convenzionati costano e finiscono comunque per pesare sulla finanza pubblica.

L'emendamento 4.2 che noi proponiamo comporta una deroga parziale a questa norma, assicurando che possono fruire della deroga solamente quelle unità sanitarie o quei presidi che abbiano provveduto a os-

servare la legge n. 12 del 1980, quindi a fare le piante organiche provvisorie regolarmente approvate. Del resto chiediamo solamente che si possa rispettare il fabbisogno esistente all'inizio dell'anno e quindi che si possa assumere soltanto il personale per la sostituzione dei posti che si siano resi vacanti durante l'anno.

Di conseguenza la nostra è una richiesta — mi sembra — molto moderata in termini di riduzione del blocco delle assunzioni, che premia i settori più diligenti del servizio sanitario nazionale e non apre porte a sprechi ed a situazioni incontrollate di aumenti di organico. Tra l'altro, se venisse accolto il nostro emendamento, si porrebbe in parte riparo anche ad una questione di principio, che non è stata rispettata con l'articolo 9 della legge finanziaria. Non spetta alla Presidenza del Consiglio o al Governo controllare minutamente, caso per caso, le assunzioni, così come oggi avviene per effetto della ipotetica deroga che può essere concessa solo dal Governo. Col nostro emendamento si ristabilirebbe il principio della responsabilità diretta dei servizi. Il Governo sa certamente che l'articolo 9 della legge finanziaria è stato anche contestato da varie regioni sotto il profilo costituzionale.

Per questo complesso di motivi chiediamo all'Assemblea di votare a favore del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, relatore. Signor Presidente, mi rendo conto dell'intento di garanzia alla base dell'emendamento del senatore Sandulli, però mi sembra che la logica dell'articolo 4 sia quella di prorogare tutte le situazioni vigenti alla data fissata dall'articolo 4. Se così è, vorrei pregare il senatore Sandulli di ritirare l'emendamento perchè potrebbe determinarsi qualche situazione, non rispondente agli obiettivi del suo emendamento, di disparità rispetto alle altre regolate dall'articolo 4.

Se il Presidente mi consente, anticiperei queste stesse osservazioni anche per quanto

riguarda il successivo emendamento del senatore Sandulli, il 5.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2 a firma dei senatori Rossanda ed altri, mi pare che si tenda a generalizzare una facoltà di assunzione di personale precario. Già ho detto, nell'introdurre brevemente questo argomento nella discussione generale, che nella situazione complessiva delle USL vi è l'esigenza, sentita anche dai cittadini, di trovare punti fermi di qualificazione e comunque di non espansione della spesa per il personale, cioè di non modificare l'attuale regime che è di deroga, ma di deroga selezionata, controllata da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per questi motivi la generalizzazione contenuta nell'emendamento 4.2 non è accettabile e non credo che sarebbe compatibile con quanto ho detto sulla necessità di contenere la spesa. Per questo il relatore è contrario.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore, invitando il senatore Sandulli a ritirare gli emendamenti 4.1 e 5.1 e esprimendo parere contrario all'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Senatore Sandulli, insiste per la votazione dell'emendamento 4.1?

SANDULLI. Dichiaro di ritirare, per coerenza con l'orientamento della maggioranza, l'emendamento 4.1, che avevo presentato soprattutto per ragioni di principio e l'altro mio emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Rossanda e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 6:

Al comma (3) sostituire le parole: « 15 settembre 1983 », con le altre: « 22 ottobre 1983 ».

6.1

Al comma (4) sostituire le parole: « 15 settembre 1983 », con le altre: « 22 ottobre 1983 »

6.2

Al comma (4) sostituire le parole: « 24 settembre 1983 », con le altre: « 1° novembre 1983 » e le parole: « 25 ottobre » con le altre: « 10 novembre ».

6.3

Dopo il comma (6) inserire il seguente:

« Il termine del 31 maggio 1983 previsto dal secondo comma dell'articolo 19 e dal primo comma dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, è differito al 12 agosto 1983 ».

6.4

Al comma (5) sostituire le parole: « 15 settembre 1983 », con le altre: « 22 ottobre 1983 ».

6.5

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SAPORITO, *relatore*. Gli emendamenti presentati dalla Commissione si illustrano da sè. È previsto quell'allineamento, di cui ho parlato nel mio intervento, per un motivo non soltanto formale ma anche sostanziale. Mi permetterei di chiedere all'Assemblea di consentire la collocazione dell'emendamento 6.4 non dopo il quarto comma dell'articolo 6 ma dopo il sesto comma dello stesso articolo per non interrompere la continuità di adempimenti che sono analoghi e riguardano gli stessi soggetti, cioè gli enti locali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, per quanto riguarda i diversi emendamenti all'articolo 6 (in particolare il 6.1 e più ancora il 6.2, il 6.3 e il 6.4), vorrei far presente che essi sono stati proposti dalla Commissione affari costituzionali, mentre non erano stati condivisi, in sede di parere, dalla Commissione finanze e tesoro. Ciò deriva proprio dalla grande eterogeneità di questo provvedimento che è stata da più parti lamentata, poichè la Commissione affari costituzionali ha dovuto trattare una materia che non poteva approfondire in tutti i suoi aspetti. Quindi credo che questi emendamenti, così come sono stati presentati dalla Commissione, comportino dei rischi.

Esprimo questo giudizio a titolo personale, anche se ho ricordato che la Commissione finanze e tesoro non ha espresso parere favorevole a questi emendamenti. In particolare mi preoccupano gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4. Con questi riferimenti alle leggi non tutti credo possano sapere di che si tratta. Ebbene, si tratta della sovrimposta sulla casa, istituita con la legge sulla finanza locale del febbraio di quest'anno, che stabiliva un termine entro il quale i comuni dovevano deliberare se applicarla o meno. Il termine era quello del 31 maggio.

Per quanto riguarda i comuni di cui al primo comma dell'articolo 6, faccio presente ai colleghi della Commissione che lo hanno proposto, e a tutti i colleghi, che lo spostamento di questi termini porta di fatto alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di questa delibera il 10 di novembre, mentre i contribuenti hanno tempo solo sino al 30 novembre per fare l'autodenuncia e l'autotassazione: hanno venti giorni di tempo per una imposta nuova. Credo che in una situazione diversa il Gruppo comunista non si sarebbe comportato così: non capisco perchè abbia insistito, avendo fatto, nella passata legislatura, una battaglia, come l'ho fatta anch'io in Commissione, contro la sovrimposta.

Il fatto è che qui non si tutela il cittadino il quale, avendo saputo che entro il termine del 31 maggio non era stata applicata in quei comuni la sovrimposta, lo verrà a sapere il 10 novembre dalla *Gazzetta Ufficiale*, e dovrà entro il 30 del mese pagare la sovrimposta non sapendo nè dove nè come nè quando nè se avrà il tempo necessario. Quindi non capisco questo atteggiamento.

Ancora più grave è l'emendamento 6.4 che sana — non capisco perchè — una situazione per i comuni che hanno adottato la delibera dopo il 31 maggio, che era chiaramente un termine perentorio: si vuole dare la possibilità di imporre la sovrimposta in quei comuni e si concede la facoltà di sanare questa situazione spostando il termine al 12 agosto. Non riesco a capire la ragione di questo emendamento, anche se si tratta solo — ed anzi a maggior ragione — di 43 comuni. Sono convinto e so anche che questo creerà grossi problemi per i ricorsi che sicuramente verranno presentati, perchè il cittadino ricorrerà contro questi provvedimenti in quanto la certezza del diritto soprattutto in materia fiscale è un elemento fondamentale.

La modifica dei termini determinerà grossi problemi anche all'Amministrazione finanziaria e a quella dell'interno.

Il decreto-legge è stato presentato il 12 agosto. So bene che nel mese di agosto in alcuni comuni non poteva esserci una presenza adeguata, ma entro il 15 di settembre si poteva deliberare. Non riesco quasi a capire perchè debba essere procrastinato fino al 22 ottobre il termine previsto dal terzo comma. Ripeto, sono preoccupato per gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.4 che non voterò, avendo fatto presente tuttavia che anche la Commissione finanze e tesoro a maggioranza non aveva espresso un parere favorevole.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Alcune brevissime considerazioni in relazione alle osservazioni che si sono fatte su questi emendamenti. Ho già fatto pre-

sente che i comuni che hanno deliberato dopo il 31 maggio, ma prima del 12 agosto, sono soltanto 43 e non 150 come si diceva ieri sera quando il Governo si era riservato di approfondire tutti gli elementi, naturalmente consultando anche i ministri competenti, di riferire e quindi di esprimere un proprio parere. Dopo aver acquisito i suddetti elementi il parere è stato favorevole perchè, ripeto, i 43 comuni hanno espresso la volontà politica di applicare la sovrimposta.

Per quanto attiene alla proroga dei termini al 10 novembre, dobbiamo dire che il cittadino è messo a conoscenza del provvedimento amministrativo anzitutto quando il consiglio comunale approva il provvedimento. In secondo luogo il Ministero delle finanze potrà pubblicare anzichè un solo elenco due elenchi: uno prima del 25 ottobre e uno dopo quella data. In terzo luogo bisogna considerare che i cittadini interessati al provvedimento sono in aumento molto esiguo e quindi non tale da giustificare le preoccupazioni del senatore Venanzetti.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Intendo consentire con l'atteggiamento della Commissione e del Governo e brevemente rispondere alle osservazioni del collega Venanzetti anche perchè ha voluto ricordare la nostra opposizione al provvedimento istitutivo dell'imposta. Altro è opporsi all'imposta, altro è non considerare i danni di bilancio che derivano dalla sua non applicazione quando l'imposta è stata approvata. Qui si tratta di comuni disastriati e la mancata entrata in vigore dell'imposta...

VENANZETTI. Il 6.4 non riguarda i comuni disastriati, ma tutti.

DE SABBATA. Ma tutti i comuni che avevano avuto il consenso a deliberare oltre il 31 maggio, quando ormai il termine era

scaduto. Quindi si tratta di restituire anche a questi comuni i mezzi di bilancio. C'è da chiarire inoltre che la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei comuni che hanno istituito l'imposta non è una condizione di legittimità in ogni caso, ma semplicemente facilita al cittadino il pagamento dell'imposta che entra in vigore con la pubblicazione della delibera comunale.

VENANZETTI. Comporta l'inapplicabilità se non viene pubblicata.

DE SABBATA. Non è così previsto dalla legge; è una semplice necessità di comunicare.

VENANZETTI. Il quarto comma dice che è inapplicabile finché non viene approvato il decreto.

DE SABBATA. No, il decreto non dice questo. Il decreto dice semplicemente che si deve pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, non ne stabilisce la conseguenza, quindi rimane in vigore il principio generale che vale per la finanza locale, ossia che l'imposta è istituita quando entra in vigore la deliberazione comunale. La pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* è solo un atto inteso a comunicare ai cittadini che sono fuori del territorio comunale che devono pagare l'imposta.

Il Gruppo comunista pertanto voterà a favore di tutti gli emendamenti proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla Commissione.

E approvato.

Da parte della Commissione è stato presentato l'emendamento 6.0.1. inteso a introdurre un articolo aggiuntivo sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

« Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 maggio 1983, n. 156, è così sostituito:

"Per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale insorte in dipendenza del movimento franoso, nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi danneggiati dall'evento medesimo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-1984 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici" ».

6.0.1

LA COMMISSIONE

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrarlo.

SAPORITO, *relatore*. Signor Presidente, mi dispiace dirlo ma il collega Carollo, sempre così preciso, ha avuto questa volta delle preoccupazioni infondate.

Tanto il relatore che gli altri colleghi della Commissione avevano avuto le stesse preoccupazioni in merito al meccanismo di copertura finanziaria della legge n. 156 riguardante interventi a favore di Ancona. Per superare anche queste perplessità, che riteniamo infondate, espresse dalla 5ª Commissione, abbiamo steso il seguente nuovo testo che, pur fedele allo spirito dell'emendamento origina-

9ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

29 SETTEMBRE 1983

le, evita di toccare il meccanismo della copertura finanziaria:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. ...

« Al primo comma dell'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156, le parole: " per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi " sono sostituite dalle altre: " per provvedere alle esigenze di edilizia demaniale nonché per provvedere al ripristino delle opere di edilizia di culto e complessi annessi " ».

6.0.1

LA COMMISSIONE

Spero in questo modo di aver superato le difficoltà mosse infondatamente dalla 5ª Commissione e che questo emendamento possa venire approvato.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1 nel nuovo testo presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8:

Al comma (1), ultimo periodo, sopprimere le parole: « entro il termine perentorio, a pena di decadenza ».

8.1

Al comma (1), ultimo periodo, sostituire le parole: « 15 settembre 1983 », con le altre: « 15 ottobre 1983 ».

8.2

Al comma (4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o a consuntivo, nel caso che il certificato previsto dal primo comma di questo articolo pervenga al Ministero dell'interno dopo il 15 ottobre 1983 ».

8.3

In via subordinata all'emendamento 8.3, al comma (4) aggiungere, in fine, le parole: « o a consuntivo, nel caso che il certificato previsto dal primo comma di questo articolo pervenga al Ministero dell'interno dopo il 15 settembre 1983 ».

8.4

BONAZZI, DE SABBATA, CALICE, COSUTTA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, PERNA, STEFANI, TARAMELLI

Dopo il comma (5), inserire il seguente:

« (...) All'articolo 5-bis, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, prima delle parole: " del 30 aprile 1983 ", è soppressa la parola: " perentorio " ».

8.5

DE SABBATA, BONAZZI, CALICE, COSUTTA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI, PERNA, STEFANI, TARAMELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

DE SABBATA. Signor Presidente, si tratta di emendamenti rivolti a salvare situazioni che si sono determinate nei comuni, soprattutto quelli piccoli, che non hanno avuto le condizioni obiettive per adempiere ai termini indicati dalla legge, soprattutto perchè la povertà delle attrezzature non ha loro consentito di rispettare questo termine. Il mancato rispetto determina un grave danno di bilancio. Si tratta perciò o di spostare il termine o di eliminare il carattere di perentorietà e decadenza.

Mi sia consentito cogliere questa occasione per una osservazione un po' ironica: dovrei chiedere se c'è in quest'Aula qualcuno che sa la differenza che corre fra un termine perentorio a pena di decadenza e un termine

perentorio che non sia a pena di decadenza, o un termine a pena di decadenza che non sia perentorio. Ma nel testo c'è scritto « entro il termine perentorio, a pena di decadenza » e l'emendamento 8.1 chiede che tutta la locuzione venga soppressa e, in mancanza di questo, di definire il termine del 15 ottobre 1983. Dall'approvazione del primo emendamento deriva la necessità di approvare l'emendamento 8.3, mentre dall'approvazione dell'emendamento subordinato 8.2 deriva la necessità di approvare l'emendamento 8.4.

Posso illustrare anche l'emendamento aggiuntivo 8.5 che tende anche in questo caso a sopprimere la parola « perentorio » per i termini che i piccoli comuni non hanno potuto osservare. In questo caso il termine perentorio non ha l'iterazione a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SAPORITO, relatore. Il relatore è contrario alla soppressione della perentorietà dei termini previsti dall'articolo 8 in quanto, trattandosi di materia finanziaria, vi è bisogno di certezza, come diceva poco fa il collega Venanzetti. Ora, se noi eliminassimo il vincolo di termini che sono definiti ed anche perentori, ci troveremmo con richieste, trasmissioni di documenti, certificazioni da parte degli enti locali, che non per colpa loro, ma per scarsa funzionalità e scarsa informazione, metterebbero in crisi l'organizzazione del Ministero dell'interno che deve provvedere a certi adempimenti che noi vogliamo siano sì veloci e rapidi, ma anche decorrenti dalla stessa data per tutti i comuni. Infatti, noi tutti sappiamo che l'erogazione, concessa in tempi differenti, di un medesimo contributo ha un valore diverso per i motivi che tutti comprendono; per cui accedere alla richiesta di togliere la perentorietà significa avere comuni che addirittura tra uno, due o tre anni si sentirebbero autorizzati a compiere gli adempimenti previsti dalla legge della finanza locale per il 1983. Per questi motivi, dunque, sono contrario agli emendamenti

8.1 e 8.3, conseguente all'accoglimento dell'emendamento precedente, e 8.4 che è subordinato all'8.3 ma che è sempre legato all'accoglimento del primo emendamento. Lo stesso parere contrario vale anche nei confronti dell'emendamento 8.5. Sono invece favorevole all'emendamento 8.2.

SUSI, sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo è d'accordo con il relatore.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Prendendo atto dell'ostilità della maggioranza, ritiro gli emendamenti 8.1 e 8.3 e chiedo la votazione dell'emendamento 8.2 su cui, se ho ben capito, il relatore è d'accordo.

SAPORITO, relatore. Sono favorevole all'emendamento 8.2 e contrario agli altri, il che in pratica significa che sono favorevole allo spostamento del termine dal 15 settembre al 15 ottobre, però, con il carattere di perentorietà e di decadenza che il collega De Sabbata ha previsto nella stessa disposizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

DE SABBATA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, non ho ben capito il parere del relatore su questo emendamento.

SAPORITO, relatore. Questo emendamento andrebbe ritirato in quanto, avendo

spostato il termine, si provvede in sede di erogazione della quarta rata e non a consuntivo.

DE SABBATA. Accolgo la proposta del relatore e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5 presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 9, di identico contenuto:

Sopprimere il comma (2).

9.1

LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma (2).

9.2

BONAZZI, DE SABBATA, CALICE, COS-
SUTTA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI,
PERNA, STEFANI, TARAMELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SAPORITO, *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

DE SABBATA. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 9.2, presentato dal senatore Bonazzi e da altri senatori.

E approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'articolo unico con l'avvertenza che, se saranno approvati emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi, esso diverrà articolo 1 del disegno di legge.

E approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti di identico contenuto, tendenti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo unico:

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli

articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289 ».

1.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo unico aggiungere il seguente:

Art. ...

« Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 17 giugno 1983, n. 289 ».

1.0.2.

DE SABBATA, BONAZZI, COSSUT-
TA, FLAMIGNI, MAFFIOLETTI,
PERNA, STEFANI, TARAMELLI

SAPORITO, *relatore*. L'emendamento è conseguenziale alla soppressione del secondo comma dell'articolo 9. Viene riportato in legge di conversione il provvedimento di disciplina dei rapporti insorti per il decreto non convertito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 1.0.2, presentato dal senatore De Sabbata e da altri senatori, che, se approvato, diverrà articolo 2 del disegno di legge.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DE SABBATA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE SABBATA. Signor Presidente, prendo la parola solo per confermare quel voto contrario che ho già preannunciato in sede di discussione generale e per ribadire i motivi. Si tratta di un provvedimento che pur nelle poche modificazioni positive adottate, conserva la sua struttura negativa e pertanto il Gruppo comunista ritiene che il Senato non possa approvarlo. Esprimo quindi un voto contrario.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Il Gruppo socialista è favorevole per le motivazioni addotte dal relatore, per altro deliberate diffusamente in Commissione e, a parer nostro, oggettivate da situazioni di reale necessità per il convergere di esigenze ed evenienze che hanno trascorso la volontà e i comportamenti del presente Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, il cui titolo è il seguente: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 372, recante misure urgenti per fronteggiare problemi della pubblica amministrazione, nonché norme sulla diminuzione della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi ».

È approvato.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario*:

GUALTIERI, CARTIA, ROSSI, FERRARA SALUTE, LEOPIZZI, MONDO, PINTO, VENNANZETTI. — Il Senato, considerato:

1) che la situazione abitativa del Paese continua a deteriorarsi determinando gravi effetti sociali specialmente nei ceti a basso e medio reddito e, in generale, nelle grandi aree metropolitane, nelle quali si accresce in misura gravissima il *deficit* strutturale dell'offerta di abitazioni destinate all'affitto;

2) che il mercato delle locazioni è praticamente inesistente e denuncia rigidità rese più acute dalla distorta applicazione della legge per l'equo canone a causa della politica di proroga degli sfratti esecutivi che rinvia ogni soluzione effettiva e stabile del problema della casa;

3) che le lentezze procedurali e amministrative e l'inadeguatezza della politica degli enti locali per l'urbanizzazione delle aree edificabili e nel settore delle scelte urbanistiche non consentono l'avvio neanche dei programmi di costruzione di case già definiti e approvati, con l'effetto di esporre i finanziamenti relativi alla progressiva erosione dei processi inflattivi;

4) che in tale modo si rende impossibile anche il rilancio dell'attività produttiva dell'edilizia che, per generale riconoscimento, può determinare spinte propulsive per l'intero sistema economico nazionale e positivi effetti sui livelli occupazionali;

5) che è necessario attuare con la massima urgenza e in tutte le sue parti gli impegni programmatici del Governo nella politica abitativa,

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro i tempi richiesti dalla conversione in legge del decreto di recente approvato dal Consiglio

dei ministri per la proroga degli sfratti, un provvedimento organico di riforma della legge n. 392 per la disciplina dell'equo canone, al fine di garantire la disponibilità dell'abitazione da parte del proprietario alla scadenza contrattuale, essendo questa la condizione, assai più che quella relativa al contenuto economico del contratto di locazione, per il riavvio del risparmio familiare verso gli investimenti in abitazioni e per una crescita dell'offerta di questo bene;

a promuovere, attraverso un complesso coerente di misure legislative e amministrative, specialmente rivolte alla semplificazione procedurale, una accelerazione dell'*iter* degli investimenti già disponibili nel settore dell'edilizia pubblica, poichè in questo fondamentale settore della politica della casa l'esigenza non è quella di un ulteriore impegno di risorse pubbliche, ma si tratta piuttosto di attuare programmi e realizzare investimenti già disposti dalle leggi nazionali, quali, ad esempio, la legge n. 94 del 1982;

a provvedere con la massima urgenza alla definizione di una normativa che dia congrua e non elusiva risposta alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimi i criteri di determinazione degli indennizzi per gli espropri di pubblica utilità, nonchè, a seguito dei necessari approfondimenti, a presentare in Parlamento un provvedimento per una soluzione a regime della più generale disciplina in materia di suoli edificabili;

ad adottare i provvedimenti necessari per orientare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti immobiliari, anche attraverso nuove forme di raccolta e organizzazione del risparmio, quali i certificati immobiliari, con l'intento di finanziare programmi abitativi prioritariamente destinati alla locazione;

a presentare al Parlamento un provvedimento per la sanatoria dell'abusivismo da non perseguirsi nella sola ottica di massimizzare il gettito fiscale, ma nell'altra, che deve essere prevalente, di introdurre razionalità nei cospicui segmenti urbani compromessi, con norme dirette a disincentivare con rigore e severità ulteriori e nuovi

abusi edilizi nel tessuto urbano e fuori di esso;

ad abbandonare il metodo, troppo a lungo seguito, di adottare, e a volte di annunciare soltanto, tributi straordinari sull'abitazione che hanno comunque l'effetto di allontanare il risparmio privato dall'investimento in immobili, per realizzare invece un'iniziativa legislativa organica che attui una generale riforma del sistema impositivo nel settore immobiliare in modo che fra gli strumenti di politica della casa possa annoverarsi anche quello fiscale al quale finora si è voluto attribuire solo la funzione di massimizzazione del gettito in relazione alle esigenze più generali della finanza pubblica;

ad assumere una politica complessiva nel settore della casa che, in sostanza, incoraggi gli investimenti privati, attui gli investimenti pubblici già disponibili, promuova il recupero dell'edilizia esistente, storica e non, dia priorità ai programmi per case da destinarsi all'affitto, ponga in atto una politica urbanistica che riduca l'incidenza dell'area nel processo produttivo e, al tempo stesso, assicuri un'espansione ordinata e corretta dei centri urbani.

(1 - 00006)

SPANO Roberto, BUFFONI, PAGANI Maurizio, PADULA, CARTIA, DEGOLA, BASTIANINI, FASSINO, SCLAVI, COVI. — Il Senato,

rilevato:

che il problema della casa si manifesta con crescente tensione, specie nelle aree di maggiore concentrazione urbana e particolarmente per le famiglie a minor reddito, per gli anziani e per le giovani coppie;

che recenti sentenze della Corte costituzionale hanno aperto vuoti nell'ordinamento legislativo che rendono incerta l'azione delle Amministrazioni pubbliche ed il proseguimento dei programmi stabiliti;

che il mercato delle abitazioni in affitto è insufficiente e presenta scompensi, ridotta mobilità e speculazioni;

che l'*iter* delle procedure urbanistiche ed edilizie è ancora complesso e, di fatto, tale da condizionare la tempestività degli

interventi, anche per effetto della non sempre puntuale applicazione delle norme e del frequente ritardo negli adempimenti da parte delle Regioni e degli enti locali;

preso atto che il programma di Governo ha evidenziato, in termini prioritari, linee di indirizzo atte ad affrontare e risolvere il problema nei suoi diversi aspetti politici, normativi, finanziari e fiscali;

ribadito che l'azione nel settore dovrà rispondere a caratteri di organicità finalizzati ad una progressiva delegificazione, a garantire maggiore efficienza all'intervento pubblico diretto e indiretto e a creare condizioni per una ripresa degli investimenti privati,

impegna il Governo:

a) in materia di regime dei suoli, a predisporre una funzionale riforma, mediante apposito disegno di legge-delega, capace di affrontare i problemi pregressi ed in atto e di garantire, per il futuro, un'equa disciplina delle espropriazioni che ridia certezza di diritto ai cittadini ed alle pubbliche amministrazioni e non riconosca ingiustificati privilegi;

b) in materia di disciplina delle locazioni, a predisporre opportune modifiche della legge n. 392 del 1978 che attuino un giusto equilibrio tra la remuneratività e disponibilità dell'alloggio per parte del proprietario ed adeguate garanzie e certezze per parte del locatario, equilibrio che è condizione perchè sia incentivato l'utilizzo del patrimonio attualmente sfitto; la nuova normativa potrà anche fare riferimento a tetti massimi dei fitti e prevedere spazi più ampi per la contrattazione fra le parti, anche mediante patti in deroga;

c) in materia di fiscalità sulle abitazioni, a predisporre organici provvedimenti che concorrano ad eliminare le evasioni, accorpino in modo razionale i tributi ed incentivino i passaggi di proprietà e l'offerta di alloggi in affitto;

d) in materia di edilizia agevolata, a riconsiderare l'attuale sistema delle agevolazioni (ivi compreso l'adeguamento dei limiti di reddito alle mutate condizioni socio-economiche), in modo da permettere l'accesso agli incentivi anche a fasce di reddito oggi escluse;

e) in materia di edilizia pubblica:

a promuovere programmi nelle aree di tensione abitativa per la costruzione di case in affitto, anche accelerando l'impiego dei finanziamenti disponibili;

ad attuare il risanamento e la riforma degli IACP, mediante l'applicazione di quanto disposto con la delibera CIPE in materia di canoni, per conseguire maggiore efficienza nell'intervento pubblico;

a prevedere una disciplina che consenta, a condizioni eque, il riscatto degli alloggi di edilizia pubblica, al fine di migliorarne le condizioni manutentive e di recuperare finanziamenti da reinvestire in nuove costruzioni;

f) in materia di abusivismo edilizio, a procedere ad una normativa di sanatoria delle situazioni pregresse, in un quadro di equità e di rigorosa compatibilità territoriale, che tenga conto delle motivazioni reali che hanno generato l'abusivismo e che ne garantisca la non ripetitività;

g) in tema di risparmio-casa, a proporre soluzioni che, compatibilmente con la situazione finanziaria dello Stato, facilitino l'accesso alla casa, con particolare riguardo alle giovani coppie.

(1 - 00007)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

LA VALLE, ULIANICH, ALBERTI, MILANI Eliseo, ENRIQUES AGNOLETTI, PINGITORE. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — Per sapere:

se l'esperienza drammatica delle giornate, da non dimenticare, del 26 e 27 settembre 1983 a Comiso — dove, per fronteggiare una manifestazione pacifica non violenta, si è ritenuto di dover ricorrere a una specie di stato d'assedio, con la mobilitazione di centinaia di uomini che hanno dovuto requisire il principale albergo di Ragusa e parcheggiare i loro mezzi pesanti

nelle strade della città, nonchè presidiare le vie di comunicazione della provincia iblea con perquisizioni e controlli perfino degli autobus di linea, e per assicurare l'accesso all'aeroporto si è fatto uso di una straordinaria violenza colpendo i manifestanti e devastando i vigneti e i campi circostanti — non debba considerarsi come l'avvisaglia e il primo passo di un processo di militarizzazione, di dominio poliziesco e di repressione destinato a svilupparsi man mano che la base si avvierà verso la fase operativa;

se non ritengano che la medesima esperienza dimostri l'assoluta inattitudine, per la sua stessa dislocazione, dell'aeroporto Magliocco ad ospitare i missili nucleari, essendo l'aeroporto stesso immerso in una zona di intensa vita civile, sia per le coltivazioni che per gli insediamenti abitativi, e avendo una sola e precaria strada di collegamento con la rete viaria, attraverso la quale dovrebbero passare i convogli con le rampe missilistiche destinati, secondo la programmazione NATO, ad andare avanti e indietro per la Sicilia, strada che è facilmente vulnerabile ed esposta a essere resa inagibile.

Gli interpellanti chiedono, inoltre:

se questa incomponibile contraddizione di natura e di destinazione tra la base americana e il territorio circostante sarà sanata attraverso una progressiva fagocitazione del territorio da parte della base, con la confisca delle vigne e dei campi, l'espulsione dei contadini e degli abitanti, la pavimentazione delle serre, degli oliveti e dei giardini, la distruzione dei mandorli, dei limoni e dei fichidindia;

se tutto questo non è destinato a provocare una lacerazione profonda nel tessuto umano ed economico della zona, un impoverimento dei cittadini, un rancore ed una inimicizia verso gli alleati americani, un inasprirsi del conflitto politico, una compressione dei diritti e delle libertà civiche, una repulsione verso il potere politico e statale e un drastico restringimento della democrazia.

Gli interpellanti chiedono, infine:

se la posizione occidentale di rifiuto di conteggiare i missili francesi ed inglesi de-

stinati al teatro europeo, implicando una volontà contraria a quella a suo tempo dichiarata di voler stabilire un equilibrio nucleare in Europa, non indichi un mutamento dei moventi e del pensiero politico e strategico dell'Occidente e non faccia pertanto del tutto venir meno i presupposti per i quali l'Italia ha obbedito alla richiesta di installare i nuovi missili;

se, per di più, la presenza nel Mediterraneo della portaerei « Eisenhower » e della corazzata « New Jersey », con una potenza di fuoco nucleare superiore a quella destinata ad essere ospitata a Comiso, non comporti un ulteriore spettacolare incremento delle capacità nucleari dell'Occidente nel teatro mediterraneo ed europeo e non renda pertanto, non solo superfluo, ma sconsigliabile, ai fini di non stimolare un rilancio del riarmo nucleare sovietico, il dislocamento dei 22.400 chilotoni con 112 missili a Comiso;

se, pertanto, l'Italia non debba comunicare ai negozianti di Ginevra la propria sopravvenuta e meditata indisponibilità a procedere alla installazione dei missili strategici a raggio intermedio sul proprio territorio.

(2 - 00056)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario:

CASTELLI, BERLANDA, BOMBARDIERI, DI LEMBO, BEORCHIA, MURMURA, VETTORI, RUFFINO, COLOMBO SVEVO, CAMPUS, FALLUCCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

a) che la stampa dà notizia, con grande clamore, della emissione di ben 11 ordini di comparizione da parte di un sostituto procuratore della Repubblica di Bergamo, sulla base di un esposto di parte (del maggio) avverso sindaco e giunta del capoluogo per reati quali l'aver concesso a canone simbolico un locale alla Lega italiana contro i tumori;

b) che il magistrato procedente è lo stesso che il Senato, nel luglio 1982, approvando con voto praticamente unanime la relazione Cioce (doc. IV, n. 80/A), accusò di « volontà oggettivamente persecutoria » in quanto « non aveva esitato a richiedere l'autorizzazione a procedere contro chi non poteva certamente identificarsi come autore » di immaginari illeciti;

c) che contemporaneamente non si riescono ad avere dalla stessa Procura neppure i dati, che dovrebbero risultare dai pubblici registri che attengono ad episodi di gravità in ipotesi incomparabilmente maggiore, di più remota data, riguardanti amministratori di altra parte politica, quali, ad esempio, gli esposti, le denunce e i rapporti del 2 novembre 1982 contro Pisoni Giuseppe, del 25 novembre 1982 avverso lo stesso, del 10 gennaio 1983 contro Pisoni Giuseppe, Sghirlanzoni Angelo, Ogliari Domenico, Grechi Tarcisio, del 18 gennaio 1983 contro Ogliari Domenico, del 28 febbraio 1983 contro Pisoni Giuseppe, Sghirlanzoni Angelo, Ogliari Domenico (più cinque), del 1° aprile 1983 contro Ogliari Domenico;

gli interroganti chiedono di sapere se si siano verificati condizionamenti *ad hominem* e se dal raffronto delle ipotesi segnalate emerga nei casi *sub c)* negligenza nell'esercizio dell'azione penale, costituente illecito disciplinare.

(3 - 00089)

COVATTA, FABBRI, CIMINO, DI NICOLA, MURATORE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e degli affari esteri ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento interno delle politiche comunitarie.* — Per sapere quali iniziative intende assumere il Governo italiano per ottenere l'inserimento dei territori dei comuni di Jolanda di Savoia, Massafiscaglia, Migliarino, Migliaro, Ostellato e Portomaggiore e di parte dei comuni di Argenta e Comacchio nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva CEE 75/268.

(3 - 00090)

VECCHI, MORANDI, SEGA, LOTTI, MERIGGI, CARMENO, ANTONIAZZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere quando il Governo intende mantenere fede all'impegno più volte assunto di elaborare e presentare un piano nazionale per il settore bieticolo-saccarifero, onde superare la grave situazione presente e consentirne uno sviluppo nell'interesse generale del Paese.

Anche quest'anno il settore ha dovuto vivere in una situazione di profonda incertezza determinata dalla mancanza di un quadro programmato di riferimento, per cui sono prevalsi, ancora una volta, gli interessi unilaterali dell'industria saccarifera — in particolare dell'« Eridania » — che, con i propri selvaggi processi di ristrutturazione degli stabilimenti e l'opposizione alla realizzazione — prima delle semine — dell'accordo interprofessionale, hanno negativamente inciso sul settore. A ciò si aggiunga lo stato di precarietà in cui versano da anni gli stabilimenti saccariferi del gruppo « Maraldi » e ora anche quelli del gruppo « Montesi » che all'inizio della campagna bieticolo-saccarifera del 1983 non avevano ancora completato il pagamento delle competenze per le precedenti campagne.

Tutto questo, unitamente ad un negativo andamento climatico, ha determinato una riduzione di oltre 50.000 ettari di superficie coltivata a barbabietola e una produzione di zucchero al di sotto dei 13 milioni di quintali, con la conseguente necessità di importarne 4/5 milioni per far fronte alle esigenze del consumo nazionale, con evidenti ulteriori aggravii per la nostra bilancia alimentare. E ciò in palese contraddizione con quanto sta avvenendo a livello internazionale in cui si accresce la produzione di zucchero in relazione all'uso più razionale delle risorse agricole e alle esigenze del mercato alimentare.

Gli interroganti chiedono, pertanto, ai Ministri competenti se intendono, nell'interesse del Paese, intervenire sollecitamente per:

1) elaborare il piano nazionale di settore, d'intesa con le Regioni e le Amministrazioni locali interessate, sentite le parti sociali, in cui siano fissate le linee per lo sviluppo

di una bieticoltura competitiva, componente essenziale per il progresso agricolo, e le condizioni per l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria di trasformazione;

2) erogare immediatamente i 100 miliardi deliberati e previsti dal disegno di legge n. 138 e stanziare nuovi finanziamenti per favorire l'inserimento dei produttori nel settore della trasformazione, partendo dal potenziamento delle poche aziende cooperative presenti, attingendo anche ai finanziamenti della CEE;

3) sostenere a livello della CEE l'elevazione del nostro contingente di produzione a 16 milioni di quintali di quota A ed assegnare tale contingente non più per società, ma per aree di produzione;

4) realizzare prima delle prossime semine l'accordo interprofessionale onde dare certezza ai produttori.

Se ciò sarà fatto si potrà ragionevolmente pensare ad un mutamento della tendenza in atto e perciò al recupero di una linea di sviluppo del settore, non solo nell'interesse dei produttori agricoli e dei lavoratori, ma dell'insieme del Paese.

(3 - 00091)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

LA RUSSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste della Regione siciliana, con circolare del 16 agosto 1983 (prot. 1673), diretta a tutti i comuni dell'Isola, ha sottoposto il rilascio della tessera venatoria, previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 37, del 30 marzo 1981, a titolo gratuito, ad un bollo di lire 3.000 ed ha, altresì, richiesto per detto rilascio una domanda, che la citata legge regionale n. 37/81 non prevede, in carta da bollo da lire 3.000.

Premesso che ci si trova di fronte ad una patente violazione dell'articolo 23 della Costituzione italiana, il quale sancisce che nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge, e ad una patente

usurpazione di potere in materia fiscale da parte della Regione siciliana e considerato che il rilascio del tesserino non è una facoltà della Regione, ma un atto da essa dovuto a tutti i possessori di licenza di fucile per uso di caccia, e che, pertanto, non può costituire una nuova concessione in base alle leggi dello Stato, l'interrogante chiede quale azione il Governo nazionale intende svolgere nei riguardi del comportamento illegittimo, anticostituzionale e vessatorio della Regione siciliana, anche in difesa dei diritti dei cittadini cacciatori della Sicilia.

(4 - 00121)

MURATORE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza delle iniziative contrattuali poste in essere dalla liquidazione dell'azienda agricola Maccarese di Roma, di proprietà del gruppo IRI.

Come è noto, tale vicenda si è caratterizzata con impegni unilaterali da parte dei liquidatori dell'azienda e privati, disattendendo le precise direttive impartite dal Ministro.

La CGIL-Federbraccianti ha promosso una azione giudiziaria formulata ex articolo 28 dello statuto dei diritti dei lavoratori, ravvivando nelle iniziative e negli atti dei liquidatori un comportamento antisindacale. Il magistrato, con decisione del 15 giugno 1983, accogliendo nella quasi totalità le tesi sindacali, ha condannato la società Maccarese e la Sofin, finanziaria, quest'ultima, del gruppo IRI, quale unica titolare del pacchetto azionario, per comportamento antisindacale. Nella citata decisione, il pretore di Roma ha, in particolare, individuato il comportamento antisindacale delle due società nei seguenti fatti:

1) l'aver boicottato ogni e qualsiasi trattativa in corso in sede ministeriale tra i sindacati e il Ministro circa la destinazione da dare al comprensorio di proprietà della società Maccarese, omettendo altresì di fornire alle suddette parti ogni informazione riguardante il progetto di liquidazione dell'azienda Maccarese;

2) l'aver concluso l'impegno di cessione con tali signori Gabellieri, tacendo l'iter del-

le trattative, adottando comportamenti almeno ambigui e, soprattutto, senza fornire la benchè minima informazione al Ministero ed ai sindacati;

3) l'aver violato, di conseguenza, le legittime e vincolanti direttive impartite dal Ministro all'ente di gestione a seguito e in conformità delle stesse richieste sindacali;

4) l'aver discriminato, nella formulazione delle proposte di liquidazione, il sindacato e le centrali cooperative portatori di una soluzione cooperativa, indicata come tale prioritaria nelle stesse direttive ministeriali.

A seguito dell'approfondita analisi, succintamente sopra richiamata, e della individuazione di una serie specifica di fatti e comportamenti antisindacali posti in essere dalle società convenute in giudizio, ed al fine di ricondurre nell'alveo della legittimità le prossime operazioni della liquidazione, il magistrato ha vietato alla società Maccarese ed alla Sofin « di porre in essere ulteriori negozi e atti giuridici in relazione alla cessione dei cespiti della s.p.a. Maccarese senza preventiva specifica informazione al Ministro e al sindacato ».

Appare dunque evidente, dalla richiamata pronuncia, che l'autorità giudiziaria ha riconosciuto che la liquidazione dell'azienda Maccarese deve attuarsi nell'osservanza delle direttive ministeriali, al cui rispetto ha un riconosciuto e pieno diritto anche il sindacato, e che, a quest'ultimo, deve essere riconosciuta una prioritaria posizione nella trattativa riguardante la destinazione finale dell'azienda, nel rispetto della occupazione e della unità di essa.

Fondate preoccupazioni sul modo in cui si è inteso proseguire la liquidazione di una azienda di grande valore economico e sociale, quale la Maccarese, legittimano e impongono una indagine specifica promossa dal Parlamento. L'interrogante chiede pertanto un intervento acchè venga promosso uno specifico confronto con il Ministro al fine di conoscere:

in quali modi e forme il Ministro intenda avvalersi dei poteri di indirizzo che l'autorità giudiziaria ha riconosciuto spettanti al Ministero delle partecipazioni statali an-

che nei riguardi di società, quali la s.p.a. Maccarese, in liquidazione;

quali iniziative il Ministro intenda adottare considerato che la Giunta regionale del Lazio, con il sostegno di Comune e Provincia di Roma, è interessata all'acquisto dell'azienda e che tale fatto assicurerebbe la proprietà pubblica della terra, integrando così la massima garanzia sulla conservazione della vocazione agricola del territorio contro speculazioni di ogni tipo e particolarmente edilizie;

se negli orientamenti del Ministro permane l'intento di considerare il sindacato e le centrali cooperative quali interlocutori primari della trattativa che va immediatamente ripristinata;

se il Ministro, in ottemperanza dell'ordine del magistrato, ha ricevuto informative da parte delle società Maccarese e Sofin;

quali provvedimenti intenda adottare per impedire atti unilaterali delle parti e soprattutto la liquidazione della proprietà pubblica dell'azienda.

(4 - 00122)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — (Già 2 - 00024).

(4 - 00123)

MITROTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* — (Già 3 - 00025).

(4 - 00124)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Considerato che le pensioni di invalidità concesse dall'INPS agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili e agli invalidi di guerra e le rendite di infortunio degli invalidi del lavoro non sono soggette al pagamento della ritenuta IRPEF, l'interrogante chiede di conoscere se non si ravvisi l'opportunità di estendere questo beneficio alle pensioni privilegiate dei mutilati per servizio e a quelle dei loro congiunti che, concesse solo come risarcimento del danno subito, continuano ad essere sotto-

poste alla ritenuta IRPEF come se si trattasse di un vero e proprio reddito.

(4 - 00125)

DE CATALDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza:

che, nonostante le leggi in materia di normativa antimafia, confermate anche con circolare del Ministero di grazia e giustizia n. 1/2439 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 giugno 1983, nella regione Basilicata vengono indiscriminatamente concessi ad imprese provenienti da altre regioni lavori di attrezzatura delle aree industriali prescelte ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

che è stato approvato da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno un programma di infrastrutture esterne per un importo di 220 miliardi di lire, i cui lavori si vorrebbero affidare, sempre con il sistema della concessione, agli stessi raggruppamenti di imprese di cui all'ordinanza 3 agosto 1982 del Ministro designato all'attuazione dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981;

che tali infrastrutture esterne consistono essenzialmente in opere stradali a scorrimento veloce, la cui progettazione di massima è stata curata quasi esclusivamente dalla società « Land-System » senza alcun riscontro con le condizioni locali, per assoluta mancanza di conoscenza dei luoghi e della geologia dei territori attraversati, e con mortificazione delle categorie professionali delle province di Potenza e di Matera.

Per sapere se non ritenga:

che ancora una volta si stia affermando la pervicace volontà di penalizzare economicamente e di umiliare moralmente le forze imprenditoriali della regione Basilicata, su cui invece si fa ricadere l'onere della realizzazione di piccoli e dispersivi interventi, nonchè il gravame delle opere manutentorie;

che lo sfruttamento delle imprese locali da parte dei potenti gruppi esterni e la pratica del subappalto e dei cottimi a prez-

zi irrisori, ormai eretti a sistema anche in dispregio delle leggi 13 settembre 1982, n. 646, e 23 dicembre 1982, n. 934, abbiano raggiunto limiti intollerabili;

che sia inopportuno ricorrere agli affidamenti per concessione dei lavori di costruzione delle suddette strade, per procedere, invece, per licitazioni private o per appalti-concorso, consentendo in tal modo anche alle imprese lucane di partecipare alle gare;

che sia necessario, qualora l'esecuzione degli interventi si volesse effettuare per concessione, almeno rispettare le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il cui terzo comma stabilisce che « il soggetto concessionario è scelto sulla base di gare esplorative volte ad individuare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo schemi-tipo approvati dal CIPE su proposta dei ministri competenti ».

Per sapere, infine, quali siano gli intendimenti del Governo affinché la scelta del concessionario non avvenga per trattativa privata, come nel passato, ma sia fatto un confronto tra diverse soluzioni tecniche ed economiche, ristabilendo il sano e corretto principio della concorrenza in uno Stato di diritto, a difesa anche dell'imprenditoria locale.

(4 - 00126)

COLOMBO Vittorino (V.). — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — L'interrogante chiede di conoscere se sono stati definiti e quali siano i criteri per la distribuzione del contributo straordinario di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge n. 182 del 10 maggio 1983, riguardante gli interventi straordinari nel settore dello spettacolo. Di tale contributo, per l'importo di 6 mila milioni, è prevista l'assegnazione con decreto del Ministro « a favore di attività musicali all'estero, nonchè a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia, con particolare ri-

guardo per quelle, anche ordinarie, all'aperto che costituiscono occasione di rilevante movimento turistico ».

Si fa presente che il riferimento al « rilevante movimento turistico » è stato introdotto nella legge su emendamento presentato dall'interrogante stesso e da altri senatori, e accettato dal Governo, il 23 marzo 1983, in occasione della discussione al Senato, in parziale attuazione dell'ordine del giorno approvato da questa Assemblea nella stessa data e con il quale si invitava il Governo « a dare riscontro in modo concreto ad una adeguata valutazione dell'attività dell'Ente lirico Arena di Verona, al quale va doverosamente riconosciuta la posizione di preminenza che gli deriva dal livello artistico degli spettacoli, dal concorso annuale di numerose centinaia di migliaia di spettatori, in larga parte stranieri, da una tradizione ormai storica che gli ha consentito di acquisire una indiscussa fama nazionale ed internazionale, testimoniata anche in rilevanti manifestazioni all'estero ».

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quale fondamento abbiano le notizie secondo le quali l'assegnazione del contributo in argomento sarebbe in via di predisposizione con modalità tali da corrispondere probabilmente a varie aspirazioni e richieste, ma in sostanziale difformità dal dettato legislativo circa il particolare riguardo per le manifestazioni all'aperto che costituiscano occasione di rilevante movimento turistico.

(4 - 00127)

MOLTISANTI, LA RUSSA, GRADARI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere:

quali assicurazioni intendono fornire, se ed in quanto possibile, per il campo petrolifero di Ragusa, con particolare riferimento alla dinamica di sfruttamento comportante l'attracco di navi-cisterna in mare aperto, in prossimità dei pozzi Mila e Vega, e non attraverso le tubazioni sottomarine che dovevano collegare le zone petrolifere con la costa di Casuzze per poi avviare il greggio nel previsto oleodotto sfociante nei serba-

toi della SOMICEN-ENI e quindi, con l'utilizzazione della *pipeline* costruita dalla « Gulf », dirottarlo fino a Magnisi (Siracusa) dove opera l'attracco delle navi-cisterna;

se intendono restare inerti davanti a tale progetto di calamità ecologica e turistica inevitabile a seguito dell'inquinamento di un tratto di mare e di costa tra i più apprezzati d'Italia per fondale, acqua e qualità di spiagge e particolarmente gradito a tanti turisti, attratti da sicura bellezza che la natura ha creato, pur potendosi evitare tutto ciò con più razionale progetto alternativo (sbocco a Magnisi).

(4 - 00128)

CONDORELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso che da vari anni nella spiaggia di Maronti, dei comuni di Barano e Serrara Fontana, nell'isola d'Ischia, si susseguono disgrazie mortali dovute al continuo smottamento del costone che provoca frane, l'interrogante chiede di sapere dai Ministri competenti quali provvedimenti intendano prendere per accertare le ragioni per le quali sinora non si è provveduto alla sistemazione definitiva del costone franoso e per accelerare l'esecuzione dei lavori necessari per la costruzione di un sentiero alternativo sul costone.

(4 - 00129)

ALFANI, FELICETTI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso:

che, con delibera n. 12742 del 10 gennaio 1980, l'Enel decise l'ampliamento della centrale idroelettrica di San Giacomo sul Vomano;

che tale ampliamento consiste nella realizzazione di una nuova centrale in caverna, affiancata a quella esistente, nella quale è prevista l'installazione di un gruppo generatore di oltre 200 MW, oltre ad un gruppo reversibile monostadio da 60 MW;

che i lavori hanno avuto inizio soltanto nel marzo 1981 e sono proseguiti con un ritmo molto inferiore al previsto, tant'è che le spese finora sostenute dall'Enel per opere

contabilizzate si aggirano intorno ai 3 miliardi, a fronte di un preventivo a moneta corrente di 305 miliardi di lire;

che allo stato si è proceduto, di fatto, unicamente alla realizzazione del lotto IV, che costituisce l'accesso al cantiere per la costruzione della centrale, mentre, per quanto riguarda il tratto principale della galleria di derivazione (lotto II), l'impresa aggiudicataria ha proceduto alla sospensione dei lavori ed alla rescissione del contratto nel gennaio 1983, dopo aver ricevuto risposta negativa da parte dell'Enel alla propria proposta di procedere allo scavo della galleria mediante fresa, invece che con i sistemi tradizionali previsti in contratto;

atteso:

che il Consiglio di amministrazione dell'Enel ha deciso, con deliberazione n. 14280 del 27 luglio 1983, di « rinviare l'esecuzione dei lavori dell'impianto di San Giacomo sul Vomano a data non precisata;

che tale decisione ha comportato il licenziamento di circa 110 unità lavorative, allo stato, senza possibilità di rioccupazione alcuna, nonchè il venir meno di prospettive occupazionali per oltre 200 unità previste come necessarie alla realizzazione degli altri lotti;

tenuto conto, inoltre:

che la decisione di cui sopra ha determinato comprensibile allarme nelle popolazioni del teramano e negli enti pubblici locali;

che tutto ciò è in contrasto con gli impegni assunti dal Governo e ribaditi, da ultimo, il 10 maggio 1983, in sede di comitato di coordinamento degli interventi nella Val Vomano, presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) se il Ministro è a conoscenza dei fatti sopra esposti e di altri eventualmente ad essi attinenti;

2) se non ritiene di intervenire presso l'Enel per l'immediata ripresa dei lavori di completamento della centrale di San Giacomo, che tuttora è ritenuta dall'Enel necessaria alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, così come risulta dal programma

operativo approvato da quel consiglio di amministrazione in data 28 settembre 1983.

(4-00130)

FLAMIGNI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

quali sono state le cause della morte del detenuto Gludorovich Giuseppe, avvenuta in una cella del carcere Casa lavoro uomini « La Giudecca » di Venezia;

se è vero quanto scritto da altri detenuti in una lettera inviata alla stampa, e cioè che, inascoltate le richieste di un ricovero in ospedale, il Gludorovich è stato lasciato solo, in cella di isolamento, senza alcuna assistenza medica, in condizioni di grave sofferenza, dalle 22,30 del 13 giugno fino al decesso, avvenuto alle 5 del mattino del 14 giugno 1983.

(4-00131)

Mozioni, ritiro

COLOMBO VITTORINO (V.), *segretario, su invito del Presidente dà annunzio del ritiro, da parte dei presentatori, della seguente mozione:*

n. 1-00004, dei senatori Padula ed altri.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 30 settembre 1983

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 30 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, recante misure urgenti per fronteggiare problemi delle calamità, dell'agricoltura e dell'industria (138).

La seduta è tolta (ore 20,50).

